

## GIURISPRUDENZA CIVILE

STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO. Tribunale – Penale – Principio di legalità – Sentenza – 5 maggio 2007 – Dalla Torre, Presidente (ed estensore).\*

**Reato di detenzione e spaccio di stupefacenti – Qualificazione giuridica – Fonti normative – Art. 23 legge 7 giugno 1929, n. 11 – Principio di legalità – Contrasto.**

**S**i può cogliere il rispetto del principio di tassatività e, quindi, di legalità, ogni qual volta il segno linguistico riesca a connotare il parametro valutativo, cioè quando la determinazione legislativa dei parametri valutativi sarà univoca e oggettivamente controllabile.

Ora nel caso dell'art. 23 non par dubbio che ricorrano tali elementi, giacché la determinazione del giudice nella sua applicazione non è né discrezionale né arbitraria, bensì legata a parametri oggettivi, quali sono, appunto, i principi della religione (ed i principi della religione cattolica sono chiaramente definiti e stabili), i principi della morale (intesa come morale naturale, quindi oggettiva e cogente per ogni uomo), l'ordine pubblico (cioè i principi basilari dell'ordinamento che non possono essere violati o derogati), la sicurezza delle persone o delle cose (nozione che si riferisce a dati di fatto verificabili).

D'altra parte, nel caso in esame ricorrono precisamente gli elementi per cui, ad avviso della ricordata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'interpretazione del giudice diviene parte portante del sistema penale e non contrasta col principio di legalità.

Nella fattispecie in esame è sufficiente, pertanto, individuare i parametri oggettivi di riferimento, che sono dati sia dall'illecito morale costituito dall'uso di droga (e dello spaccio), come chiaramente indicato, ad esempio, nel passo del Catechismo della Chiesa Cattolica sopra citato; sia dall'ordine pubblico vaticano, integrato tra l'altro dalle disposizioni delle richiamate Convenzioni internazionali sugli stupefacenti di New York del 1961 e di Ginevra del 1972; sia dalla sicurezza delle persone e delle cose, posti gli effetti che l'uso di sostanze stupefacenti innegabilmente producono sui comportamenti della persona.

\* Vedi, alla fine della sentenza, nota di D. DI GIORGIO, *Il principio di legalità nel sistema delle fonti dello Stato Città del Vaticano*.

In nome di Sua Santità Papa Benedetto XVI gloriosamente regnante, il Tribunale composto dei signori Magistrati: Ill.mo Sig. Prof. Giuseppe Dalla Torre, Presidente (ed estensore), Ill.mo Sig. Avv. Gianluigi Marrone, Giudice, Ill.mo Sig. Prof. Piero Antonio Bonnet, Giudice, riunito in Camera di Consiglio, invocata la SS.ma Trinità, ha pronunciato la seguente *sentenza* nel procedimento penale Prot. N. 31/03 riunito al procedimento penale Prot. N. 5/04 Reg. Gen. Pen. a carico di C. R., nato a Roma il (*omissis*), ed ivi residente in (*omissis*), cittadino italiano, difeso dall'Avvocato d'ufficio Luigi Mattioli, elettivamente domiciliato nella Città del Vaticano presso la Cancelleria del Tribunale, imputato

del reato di cui all'art 421 C.P per aver acquistato e rivenduto al Signor M. G., nel gennaio 2003, nella Città del Vaticano, un telefono cellulare "Samsung T100", proveniente da un reato di furto;

del reato di cui all'art. 154 C.P per aver usato minacce al Signor M. G. prof ferendo il 14 marzo 2003, nella Città del Vaticano la frase "stai comunque attento a te, a tua moglie e a tuo figlio";

del reato di cui all'art. 23 della Legge II del 1929 sulle fonti del diritto per aver illecitamente detenuto al fine di successiva cessione, nel suo ufficio cocaina cloridrato del peso complessivo di grammi 79,426 da cui si possono ricavare 344 singole dosi medie per assunzioni infranasale. Fatto accertato nella Città del Vaticano il 15 dicembre 2003.

### *In fatto*

1. Con rapporto del Corpo della Gendarmeria del 14 marzo 2003 n. 94, si trasmetteva al Giudice Unico denuncia-querela sporta dal dipendente Signor M.G., nei confronti di C. R., dipendente della (*omissis*).

Nell'atto il denunciante dichiarava di aver acquistato in Vaticano, dal C. R., un telefono cellulare "Samsung T100", telefono risultato poi di provenienza illecita e sequestrato dai Carabinieri della Stazione di Marino. A seguito del fatto lo stesso telefonava al C. R. chiedendogli di vederlo in ufficio per spiegazioni. Nel corso dell'incontro, nel quale il denunciante chiedeva la restituzione dei 300 euro che aveva dato per acquistare il telefono, il C. R. avrebbe tra l'altro detto: "Che cosa pretendevi con 300 euro? Stai comunque attento a te, a tua moglie e a tuo figlio".

Nel rapporto della Gendarmeria, premesso quanto sopra ed in considerazione dei gravi indizi di reato – segnatamente di ricettazione e minacce – a carico del C. R., nonché di precedenti a suo carico, si domandava al Giudice Unico di emettere decreto di perquisizione personale e del locale dove il C. R. lavorava.

Con provvedimento del 15 marzo 2003 il Giudice Unico, attesa la natura

dei reati ipotizzati, disponeva la trasmissione degli atti al Promotore di Giustizia.

Il Promotore di Giustizia, ritenuto indispensabile procedere alla perquisizione personale e del locale dove il C. R. prestava la propria opera, chiedeva al Giudice Istruttore di disporre la perquisizione stessa; il Giudice Istruttore aderiva alla richiesta delegando un ufficiale di polizia giudiziaria del Corpo della Gendarmeria, previo avviso dell'autorità amministrativa di competenza.

Le perquisizioni davano esito negativo, come risulta dal rapporto della Gendarmeria del 22 marzo 2003, n. 94/1. Nel medesimo rapporto si dava informazione al Promotore di Giustizia che sottoposto ad interrogatorio il C. R. aveva dichiarato di occuparsi solo occasionalmente di vendita di telefoni cellulari; di non aver venduto al Signor M. G. il cellulare "Samsung T100", sequestrato dai Carabinieri, bensì altro telefono cellulare "L.G.", che successivamente il Signor M. G. aveva venduto al collega di lavoro A. A.. Date le discordanze tra quanto dichiarato in sede di denuncia dal Signor M. G. e quanto sostenuto dal C. R. nell'interrogatorio, la Gendarmeria procedeva a confronto tra i due. Dal confronto non venivano indizi utili.

La Gendarmeria procedeva a sentire alcuni dipendenti vaticani, e cioè P. R., F. G. e N. C., i quali confermavano di aver acquistato telefoni cellulari dal C. R.. In particolare A. A. confermava che nella mattina del 14 marzo 2003 il Signor M. G., in evidente stato di agitazione, gli aveva mostrato il verbale dei Carabinieri di Marino di sequestro del cellulare "Samsung T100" acquistato dal C. R.. Il Signor A. A. aggiungeva che, preoccupato a sua volta della dubbia provenienza del cellulare "L.G." che aveva acquistato dal Signor M. G., il quale a sua volta l'aveva acquistato dal C. R., in quella circostanza aveva invitato il collega M. G. a convocare il C. R. per le dovute spiegazioni. Secondo il Signor A. A. nel corso del successivo incontro nei locali della (*omissis*), durante il quale era avvenuta in sua presenza una animata discussione tra M. G. e C. R., quest'ultimo avrebbe proferito frasi provocatorie e minacciose verso il primo, con riferimento anche ai componenti della sua famiglia.

Nel rapporto della Gendarmeria si comunicava inoltre che il telefono sequestrato dai Carabinieri risultava far parte di una partita di telefoni cellulari oggetto di rapina ad un negozio di telefonia mobile di Roma, alcuni dei quali successivamente commercializzati in un negozio nei paraggi della Città del Vaticano.

Al rapporto della Gendarmeria erano allegati i verbali di interrogatorio.

Con nota del 10 marzo 2004, prot. n. 31/03, inviata con raccomandata r.r. al C. R., nel luogo della sua abitazione in (*omissis*), la Cancelleria lo invitava a presentarsi il giorno 25 marzo 2004 all'ufficio del Promotore di Giustizia per essere sentito in relazione alla denuncia sporta dal Signor M. G.. Con lettera

pervenuta in Cancelleria il 7 aprile 2004, il C. R. comunicava di non potersi presentare per ragioni di salute, in relazione alle quali allegava certificazione medica.

L'ufficio del Promotore di Giustizia, con raccomandata r.r. del 15 maggio 2006, rinnovava l'invito a presentarsi il giorno 27 maggio seguente, ma inutilmente.

2. Con distinto rapporto del 21 dicembre 2003, n. 452, la Gendarmeria informava il Giudice Unico che in data 14 dicembre 2003 i Carabinieri del Reparto Territoriale di Ostia avevano tratto in arresto C. R., per la cessione di grammi 1 (uno) di cocaina all'interno del giardino della propria abitazione di (*omissis*). Durante la contestuale perquisizione domiciliare erano stati altresì rinvenuti: 11 dosi di cocaina per un totale di grammi 10 (dieci) di sostanza stupefacente, 4 (quattro) involucri contenenti grammi 150 (centocinquanta) di cocaina allo stato solido, grammi 7 (sette) di hashish, un bilancino di precisione ed una somma di denaro pari a euro 115,00 (centoquindici), quale provento dell'attività di spaccio. Processato in data 15 dicembre 2003 con rito direttissimo, il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, aveva condannato il C. R. alla pena patteggiata di anni 1 e mesi 4 di reclusione, pena sospesa e non menzione, per illecita cessione ed illecita detenzione di sostanze stupefacenti ai fine di successiva cessione.

Informata dei fatti e previa autorizzazione del Giudice Unico la Gendarmeria procedeva il 15 dicembre 2003 alla perquisizione dell'ufficio e dell'armadietto in uso al C. R., dove rinveniva un involucro contenente sostanza bianca che veniva sequestrata e consegnata alla Direzione dei Servizi di Sanità ed Igiene per le dovute analisi. Queste venivano effettuate dal Prof. Piero Fucci, Specialista in Medicina Legale presso il Laboratorio di Medicina Legale dell'Università di Roma Tor Vergata, ed evidenziavano trattarsi di un "miscuglio contenente cocaina cloridrato del peso complessivo di grammi 79,426 da cui si possono ricavare 344 singole dosi medie per assunzione intranasale".

Sottoposto ad interrogatorio da parte della polizia giudiziaria, il 19 dicembre 2003, il C. R. ammetteva di essere un consumatore abituale e quotidiano di cocaina e di non averne mai praticato lo spaccio salvo in casi di consumo comune; riconosceva di aver detenuto una ingente quantità di cocaina sul posto di lavoro sostenendo che gli serviva esclusivamente ad uso personale e che l'acquisto di grosse quantità della sostanza si giustificava con il fatto di riuscire così ad ottenere un prezzo più favorevole; respingeva categoricamente ogni addebito di spaccio all'interno del Vaticano; forniva indicazioni vaghe sui fornitori di droga operanti nel mercato romano.

Su disposizione del Giudice Unico, in assenza di flagranza di reato, il C. R. veniva poi rilasciato previo versamento di cauzione e previa notifica del

provvedimento, adottato dalla Segreteria Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, di sospensione cautelare dal servizio e di divieto di accesso nello Stato.

Con Decreto del 7 gennaio 2004 il Giudice Unico disponeva la trasmissione degli atti al Promotore di Giustizia per il seguito di competenza.

In data 14 gennaio 2004 la Gendarmeria informava l'autorità giudiziaria che tra gli effetti del C. R. rinvenuti e sequestrati nel suo locale di lavoro era anche un bilancino di precisione. Informava altresì che erano stati sentiti P.C.A. e P.R., colleghi di lavoro, nonché M.F., amico del C.R., i quali, pur convenendo sul discutibile comportamento dell'indagato sul lavoro, asserivano di non averlo mai visto assumere droghe né tantomeno spacciarle all'interno dello Stato.

Con ulteriore nota del 10 marzo 2004, prot. n. 5/04, inviata con raccomandata r.r. al C.R., nel luogo della sua abitazione in (*omissis*), la Cancelleria lo invitava a presentarsi il giorno 25 marzo 2004 all'ufficio del Promotore di Giustizia per essere sentito. Con lettera pervenuta in Cancelleria il 7 aprile 2004 (la medesima di cui sopra, al n. 1), il C.R. comunicava di non potersi presentare per ragioni di salute, in relazione alle quali allegava certificazione medica.

L'ufficio del Promotore di Giustizia, con raccomandata r.r. del 15 maggio 2006, rinnovava l'invito a presentarsi il giorno 27 maggio seguente, ma inutilmente.

3. Con provvedimento del 15 luglio 2006 il Promotore di Giustizia, ritenute l'opportunità, disponeva la riunione del fascicolo n. 5/04 al fascicolo 31/03 per connessione soggettiva. Considerata altresì la possibilità di una responsabilità penale a carico del C.R. nominava un difensore d'ufficio nella persona dell'avv. Luigi Mattioli.

Con successivo provvedimento del 16 settembre 2006, lo stesso Promotore di Giustizia, considerato che dagli elementi raccolti dalle indagini di polizia giudiziaria risultavano allo stato gli estremi per procedere contro il C.R. in ordine al reato di ricettazione e di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, con riferimento rispettivamente all'art. 421 c.p. ed all'art. 23 della legge n. II del 1929 sulle fonti del diritto, dichiarava conclusa la fase istruttoria sommaria; avvertiva il C.R., per tramite del difensore, della facoltà di prendere nei termini di legge visione degli atti, estrarne copia e presentare eventuali istanze ritenute opportune.

Con provvedimento del 9 dicembre 2006 il Promotore di Giustizia, considerati gli atti di causa, contestava al C.R. i seguenti reati: a) reato di cui all'art. 421 c.p. per aver acquistato e rivenduto a M.G., nel gennaio 2003, nella Città del Vaticano, un telefono cellulare "Samsung T200", proveniente da un reato di furto; b) reato di cui all'art. 154 c.p. per aver usato minacce a M.G.,

profferendo il 14 marzo 2003, nella Città del Vaticano, la frase “stai comunque attento a te, a tua moglie e a tuo figlio”; c) reato di cui all’art. 23 della legge n. II del 1929 sulle fonti del diritto per avere illecitamente detenuto al fine di successiva cessione, nel suo ufficio, cocaina cloridrato del peso complessivo di grammi 79,426 da cui si possono ricavare 344 singole dosi medie per assunzione infranasale. Chiedeva quindi al Presidente del Tribunale di voler emettere Decreto di citazione per l’udienza dibattimentale del C.R. nonché della parte lesa e depositava tutti gli atti del procedimento in Cancelleria.

Il Presidente del Tribunale, con Decreto del 17 gennaio 2007, ordinava la comparizione di C.R. dinnanzi al Tribunale per il giorno 17 marzo 2007, con l’avvertenza che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia; avvertiva il difensore d’ufficio della facoltà di esaminare in Cancelleria, durante il termine per comparire, atti e documenti e di estrarne copia; fissava al giorno 2 marzo ore 12,30 il termine utile per proporre le prove a difesa; ordinava la comparizione all’udienza della parte lesa M.G., con l’avvertenza della facoltatività della comparizione; ordinava la notifica del Decreto con la richiesta del Promotore di Giustizia all’imputato ed alla parte lesa, nonché la comunicazione allo stesso Promotore ed al difensore dell’imputato.

Su richiesta del Promotore di Giustizia del 2 marzo 2007, il Presidente del Tribunale con Decreto del 6 marzo 2007 ordinava la citazione per l’udienza del 17 marzo 2007 dei seguenti testi: A.C., presso (*omissis*); A. A., presso (*omissis*); P. R., presso (*omissis*); F. G., presso (*omissis*); N. C., presso (*omissis*).

Con lettera dell’8 marzo 2007 al Presidente del Tribunale il teste A. A. informava, allegando documentazione, di non poter essere presente all’udienza del 17 marzo 2007.

4. Nell’udienza del 17 marzo 2007 il Tribunale, constatata l’assenza dell’imputato nonostante la regolare notifica, sentiti l’avvocato d’ufficio ed il Promotore di Giustizia, dichiarava la contumacia di C.R. Prendeva poi atto che il teste N.C. risultava deceduto e che il teste A. A. era giustificatamente impedito di intervenire in udienza. Il Tribunale si riservava di sentirlo in prosecuzione dell’udienza stessa.

Venivano quindi ascoltati i testi P.R., F.G. e A.C.

Quindi il Promotore di Giustizia chiedeva lo stralcio del procedimento 31/03 R.G.P. ritenendo indispensabile l’escussione del teste A. A. unicamente ai fini della definizione del procedimento riguardante la ricettazione e le minacce, mentre chiedeva la prosecuzione del procedimento 5/04 R.G.P. atteso l’allarme particolare dato dalla natura del reato contestato in questo secondo procedimento, essendo assolutamente ininfluenza in questo caso la testimonianza dell’A. A.

Alla richiesta si opponeva l’avv. Mattioli, ritenendo il procedimento maturo per essere discusso per tutti i capi di imputazione.

Il Tribunale si ritirava quindi in Camera di Consiglio per deliberare in merito, al termine della quale il Presidente dava lettura in aula dell'Ordinanza con cui respingeva, perché tardiva, la richiesta del Promotore di Giustizia di stralcio del procedimento; respingeva la richiesta della difesa, ritenendo necessari sia il completamento dell'escussione dei testi citati, sia l'acquisizione di nuovi mezzi di prova; ordinava la citazione in qualità di testimoni di M.G. e di M.F., riservandosi di fissare la data per la prosecuzione dell'udienza.

Con Decreto del 23 marzo 2007 il Presidente del Tribunale fissava al giorno 5 maggio 2007 la prosecuzione dell'udienza dibattimentale e ordinava la citazione dei seguenti testi: A. A., come sopra; M.G., presso (*omissis*); M. F., presso (*omissis*).

5. Nell'udienza del 5 maggio 2007 venivano ascoltati i testi ritualmente citati, che confermavano quanto dichiarato già alla polizia giudiziaria. Quindi il Promotore di Giustizia teneva la sua requisitoria, al termine della quale chiedeva che il C.R. fosse condannato alla reclusione di un anno ed alla multa di Euro cinquecento (500,00), per il reato di cui all'art. 421 c.p.; alla reclusione di sei mesi ed alla multa di Euro cento (100,00), per il reato di cui all'art. 154; all'arresto di sei mesi per il reato di cui all'art. 23 della legge sulle fonti 7 giugno 1929, n. II, con confisca e distruzione dello stupefacente sequestrato.

L'avv. Mattioli teneva a sua volta la difesa e concludeva sollecitando l'assoluzione con formula piena per il reato di cui all'art. 421 c.p., in quanto l'acquisto del telefono cellulare era avvenuto all'estero e di conseguenza il Tribunale Vaticano risultava carente di giurisdizione, mentre la rivendita dello stesso in Vaticano non poteva essere considerata reato. Per quanto attiene alle minacce, sollecitava l'assoluzione quanto meno per mancanza di prove sull'elemento soggettivo del reato. Contestava infine l'applicabilità al caso dell'art. 23 legge n. II/1929, in quanto contrastante con il can. 1321 del codice di diritto canonico e per non essere stato provato che l'imputato si proponesse di cedere la cocaina rinvenuta nel suo ufficio.

Il Promotore di Giustizia quanto alla giurisdizione faceva presente che l'art. 421 c.p. prevede non solo l'acquisto, ma anche il nascondere; ora, ammesso e non concesso che l'acquisto sia avvenuto fuori del Vaticano, certamente nello Stato Vaticano è avvenuta la rivendita del cellulare, concretandosi in tal modo una modalità del nascondere. Quanto al reato di cui all'art. 23 legge n. II/1929, richiamava la dottrina del Cammeo per cui si è in presenza di una norma penale complementare propria di origine vaticana, in cui l'individuazione della fattispecie viene indicata come minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone e anche per l'offesa alla morale, e per cui la statuzione della pena è precisamente individuata senza limiti di discrezionalità.

L'avv. Mattioli insisteva nelle proprie deduzioni.

*In diritto*

6. Sul reato di ricettazione, si pone preliminarmente la questione della ricorrenza della giurisdizione vaticana.

Ai fini della sua determinazione, e stante anche il principio di territorialità che è proprio della legge penale, occorre individuare con precisione il *locus commissi delicti*. Al riguardo giova ricordare che per l'art. 421, primo comma, c.p., si ha ricettazione quando qualcuno "acquista, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un delitto, o si intromette in qualunque modo per farlo acquistare, ricevere o nascondere, senza essere concorso nel delitto medesimo". Dunque la condotta incriminata non si configura nel mero acquistare o ricevere, ma anche nel nascondere i beni provenienti da delitto. Ora nascondere significa sottrarre alla possibilità di ricerca dei beni in questione e, quindi, di un loro recupero, ed è evidente che la loro esportazione clandestina all'estero concretizza una forma particolarmente efficace di occultamento.

In rapporto al caso di specie è quindi nel vero la difesa dell'imputato, quando afferma che nell'ordinamento vaticano la mera vendita del bene proveniente da delitto non costituisce di per sé un fatto illecito, a differenza di quanto avviene nell'ordinamento italiano. E ciò, osserva il Tribunale, anche perché dall'art. 421 c.p. si desume che, quanto all'elemento psicologico, debba sussistere un mero dolo generico, dato appunto dalla volontà di acquistare, ricevere o nascondere danaro o cose provenienti da delitto, senza l'ulteriore requisito del dolo specifico che è invece richiesto in Italia dal "fine di procurare a sé o ad altri un profitto" (art. 648 c.p. italiano).

Tuttavia si deve rilevare che nel caso in esame non è la vendita ad assumere rilievo penale, bensì il presupposto di essa, dato dalla introduzione del bene nello Stato; introduzione che, come giustamente osservato dal Promotore di Giustizia, costituisce atto idoneo a nascondere efficacemente.

Ora non c'è dubbio che il telefono cellulare proveniente da rapina sia stato introdotto in Vaticano, giacché la vendita è qui avvenuta. Al riguardo il Sig. M.G., nelle dichiarazioni contenute nel processo verbale di ricezione di denuncia-querela del 14 marzo 2003, confermate in udienza il 5 maggio 2007, afferma che la compravendita è avvenuta nei locali del Magazzino Centrale dei Servizi Tecnici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, quindi in territorio vaticano. Le dichiarazioni appaiono credibili, perché risulta che l'imputato usasse vendere telefoni cellulari in Vaticano (cfr. le dichiarazioni rese alla Gendarmeria, il 21 marzo 2003, da P.R., da N.C. e da A. A.).

Tale introduzione risulta inoltre illegittima, perché in contrasto con l'art. 5 della legge 7 giugno 1929, n. V, sia in quanto il bene introdotto era destinato alla vendita (secondo comma), sia in quanto introdotto clandestinamente e,

quindi, molto presumibilmente senza il pagamento dei tributi previsti dalle leggi italiane in materia (terzo comma). Al riguardo il Tribunale rileva la mancata contestazione all'imputato del reato di cui alla citata disposizione.

In definitiva, posto che l'occultamento del bene è avvenuto nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, per ciò stesso sussiste la giurisdizione vaticana, a prescindere dal fatto della rilevanza penalistica del successivo atto di vendita in Vaticano del cellulare di provenienza delittuosa.

7. Venendo al reato di ricettazione, il Tribunale ritiene che l'imputato debba essere mandato assolto per insufficienza di prove.

Giova preliminarmente notare che l'art. 421 c.p. in questione contempla, quanto alla pena, che essa sia commisurata a quella del delitto presupposto – in questo caso la rapina –, mostrando così di ritenere, diversamente da quanto previsto dal codice penale vigente in Italia, un collegamento preciso tra ricettatore ed autore del delitto. Ora nella fattispecie non si riesce a raggiungere la prova non solo del collegamento preciso tra ricettatore ed autore della rapina, ma anche e soprattutto del fatto che il C.R. abbia ricevuto dall'autore della rapina il cellulare in questione e che fosse consapevole della sua provenienza illecita.

Di certo si ha soltanto la provenienza da delitto del cellulare, come attestato dal verbale di sequestro dell'apparecchio telefonico, redatto dall'ufficiale di polizia giudiziaria D. A., in forza al Comando Regione Carabinieri Lazio-Stazione di Marino, del 13 marzo 2003. Per il resto le circostanze risultanti dagli atti processuali concorrono ad adombrare la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo: le minacce profferite dal C.R. al Signor M. G., al momento della contestazione della provenienza illecita della merce – sulle quali si dirà più avanti –, tradiscono l'*animus* di chi ha qualcosa da nascondere; il fatto che il C. R. risulti indagato in numerosi reati avvenuti nello Stato, come si desume dai rapporti della Gendarmeria all'autorità giudiziaria competente (15 aprile 1991, n. 165; 18 gennaio 1995, n. 22; 14 marzo 2003, n. 94), ed in particolare proprio per furto di telefoni cellulari perpetrato negli spacci vaticani (11 giugno 1997, n. 334; 11 luglio 1998, n. 223).

Si tratta comunque di elementi tutti che non assurgono alla "prova sufficiente" richiesta dal codice di rito per poter procedere alla condanna (art. 421, secondo comma, c.p.p.).

8. Per quanto riguarda il reato di minacce, per il primo comma dell'art. 154 c.p. esso è commesso da "chiunque usa violenza o minaccia per costringere alcuno a fare, tollerare od omettere qualche cosa". Dunque la condotta incriminata è diretta alla coartazione della volontà del soggetto passivo mediante la prospettazione di un male ingiusto e futuro in ragione della mancata sottomissione alla volontà del soggetto minacciante. Si tratta di un reato in cui il tentativo, come noto, appare configurabile.

Ora non c'è dubbio che, nel caso in esame, le minacce vi siano state. Le affermazioni della parte lesa M. G., contenute nella denuncia-querela sporta il 14 marzo 2003, sono state confermate dallo stesso il 20 marzo 2003, davanti all'autorità di polizia giudiziaria, in sede di confronto con l'imputato, nonché – e seppure in maniera generica – in udienza il 5 maggio 2007. Il fatto che l'imputato abbia rivolto minacce alla parte lesa è stato decisamente confermato, nella stessa udienza, dall'unico testimone dei fatti, A. A.

Vero è che quanto dichiarato dal Signor M. G. e dall'A. A., se assolutamente coincidente per quanto attiene all'avvenuta prospettazione di un male futuro, paiono divergere alquanto sui contenuti e sulla estensione o meno ai familiari della vittima; ma il Tribunale non può fare a meno di rilevare che si tratta in realtà di varianti giustificabili in rapporto alla distanza temporale tra il momento della denuncia dei fatti ed il momento della deposizione in aula. Ritiene tuttavia provato l'atto di intimidazione diretto ad evitare la denuncia all'autorità di polizia della provenienza illecita del telefonino rubato e, quindi, a prevenire le immaginabili conseguenze penali. Del resto, l'oggettiva provenienza delittuosa del bene induce a ritenere comprensibile che il C. R., qualora – com'è probabile – ne fosse consapevole, cercasse di evitare la denuncia penale; a maggior ragione si comprende la sua preoccupazione di evitare la denuncia penale, considerati i consistenti precedenti cui sopra si è fatto riferimento.

Quanto all'ingiustizia della minaccia, che come noto costituisce requisito inderogabile perché questa assuma valenza giuridica, non c'è dubbio che il tentativo di C. R. di evitare la denuncia penale costituisce obiettivamente un comportamento illecito per l'ordinamento, dal momento che l'omessa denuncia preclude l'azione penale e, con essa, sia la restaurazione dell'ordine giuridico violato, sia la tutela penale e civile dei diritti della parte lesa.

Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ritiene che sussista in caso il reato di minacce e che, date le circostanze, sia applicabile la pena di mesi 2 (due) di reclusione e euro 100,00 (cento/00) di multa.

9. Circa l'ultimo capo di imputazione, consistente nell'illecita detenzione da parte del C. R., nel suo ufficio in Vaticano, di sostanze stupefacenti al fine della successiva cessione, il Tribunale ritiene che mentre la detenzione di tali sostanze appare oggettivamente indiscutibile, lo spaccio sia fortemente sospetto ma non sufficientemente provato.

In effetti la detenzione risulta certamente provata grazie al rinvenimento seguito a perquisizione dell'ufficio e dell'armadietto in uso al C. R., effettuata dalla Gendarmeria il 15 dicembre 2003 su autorizzazione del Giudice Unico, nonché alle analisi di laboratorio fatte dal medico legale, di cui al referto in atti del 17 dicembre 2003. Del resto lo stesso imputato, sottoposto ad interrogatorio da parte della polizia giudiziaria il 19 dicembre 2003, ammetteva di essere un consumatore abituale e quotidiano di cocaina.

Per quanto riguarda invece lo spaccio, anche se dalle testimonianze non si ricavano apprezzabili elementi al riguardo, forti indizi concorrono a ritenere che ad esso fosse dedito il C. R. anche nello Stato della Città del Vaticano. In particolare assai sospetto è il fatto che le analisi sulla sostanza sottoposta a sequestro, effettuate dal Prof. Piero Fucci presso il Laboratorio di Medicina Legale dell'Università di Roma Tor Vergata, evidenziavano trattarsi di un "miscuglio contenente cocaina cloridrato del peso complessivo di grammi 79,426 da cui si possono ricavare 344 singole dosi medie per assunzione intranasale". Ora appare molto singolare che il C. R. tenesse in ufficio, per esclusivo uso personale, un quantitativo così consistente di cocaina. Il sospetto in ordine allo spaccio è rafforzato poi dal fatto che, nella perquisizione del suo ufficio, la Gendarmeria avesse rinvenuto anche un bilancino di precisione: strumento che certo non aveva alcuna attinenza con le attività lavorative del C. R.

Del resto, l'indagine in Vaticano sulla droga era iniziata proprio a seguito del fatto che il 14 dicembre 2003 i Carabinieri del Reparto Territoriale di Ostia avevano tratto in arresto C. R., per la cessione di grammi 1 (uno) di cocaina all'interno del giardino della propria abitazione di (*omissis*); che dalla contestuale perquisizione domiciliare erano stati altresì rinvenute dosi di sostanze stupefacenti, un bilancino di precisione ed una somma di denaro, provento dell'attività di spaccio; che per tali fatti il C. R. era stato processato per direttissima e condannato in Italia il 15 dicembre 2003.

Dunque se lo spaccio è fortemente sospetto ma non provato, certa è la detenzione e l'uso di droga: comportamento sicuramente repressibile dal punto di vista morale, anche per quanto attiene al solo uso personale, costituendo un attentato gravissimo alla salute ed alla vita umana (cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2291).

Sul piano giuridico va tuttavia individuata, e messa a fuoco, la fonte normativa in base alla quale possano essere perseguiti la detenzione e lo stesso uso di sostanze stupefacenti.

Al riguardo giova premettere che la Santa Sede ha sottoscritto la Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, ratificata il 1° settembre 1970, nonché il Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, ratificato il 7 gennaio 1976. Le norme della Convenzione, e del relativo Protocollo, a seguito della ratifica sono entrate a far parte dell'ordinamento giuridico vaticano, giacché questo si adatta automaticamente alle norme di diritto internazionale anche di origine convenzionale, non richiedendo pertanto legge di esecuzione.

Dette norme internazionali, che includono la cocaina tra le sostanze stupefacenti (cfr. Tavola I allegata alla Convenzione), impegnano tra l'altro le parti contraenti a perseguire penalmente varie attività attinenti agli stupefacenti, tra cui la loro detenzione (cfr. in partic. art. 36).

A fronte di questo impegno internazionalmente assunto e dinnanzi alla insussistenza di una specifica normativa in materia di sostanze stupefacenti, si pone il problema dell'individuazione nell'ordinamento di norma legittimante la sanzione penale nel caso di specie. La pubblica accusa, nel silenzio del codice penale ed in mancanza di leggi speciali, ha individuato la disposizione *de qua* nell'art. 23 della legge 7 giugno 1929, n. II (Legge sulle fonti del diritto), per il quale "qualora le norme penali della legislazione del Regno d'Italia richiamate in via suppletiva risultino per qualsiasi motivo inapplicabili e manchi qualunque altra disposizione penale speciale, e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice, salvi sempre i provvedimenti e le pene spirituali di diritto canonico, può applicare al colpevole la pena dell'ammenda fino a lire 9.000 o quella dell'arresto fino a sei mesi".

Il Tribunale ritiene pertinente, nel caso *de quo*, il richiamo a detta disposizione.

Al riguardo occorre dire che si tratta indubbiamente di una disposizione singolare, che peraltro si comprende alla luce delle peculiarità dell'ordinamento giuridico vaticano, il quale se da un lato ha operato un rinvio fisso alla legislazione penale vigente in Italia nel 1929, dall'altro ha come fonte principale del diritto oggettivo quel diritto canonico (art. 1 legge n. II del 1929), che, come noto, contempla il principio di legalità ma va oltre una sua concezione meramente positivista, come si può argomentare dal combinato disposto dei cann. 221 § 3 e 1399 c.i.c.

Le ragioni della disposizione, che peraltro configura un mero reato contravvenzionale, sono da ricercare nella opportunità di punire fatti offensivi della religione o della morale che, con riferimento alla particolarità dello Stato della Città del Vaticano, diano scandalo o possono minacciare l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose e che perciò conviene prevenire o reprimere con sanzione penale. Si tratta di disposizione che ha carattere di residualità, nel senso che fa riferimento a fatti non previsti da norme penali o previsti solo da norme penali canoniche, e carattere di eccezionalità, nel senso che riguarda fatti contrari a "*quae sunt naturaliter justa*" o a "*quae fiunt justa ex institutione divina*". La ricorrenza di tali caratteri è rimessa all'apprezzamento del giudice che, non diversamente da quanto prevede in materia civile l'art. 22 della stessa legge n. II del 1929, deve saper cogliere ermeneuticamente, in luogo del legislatore, il diritto divino naturale e positivo sforzandosi di cogliere la verità.

Come sottolineato da insigne dottrina, cui sostanzialmente deve farsi risalire la redazione della legge n. II, indubbiamente il legislatore è stato determinato dalle considerazioni pratiche suesposte, "ma non ha affatto intro-

dotto una innovazione così anomala”, avendo “dettato semplicemente una norma penale complementare, come accade in altre legislazioni” (F. Cammeo, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze 1932, p. 229). Ed in effetti sussistono ordinamenti di alta civiltà giuridica nei quali, come pure riconosciuto dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, l'interpretazione da parte del giudice costituisce un elemento portante del sistema penale, sicché lo stesso principio di legalità non esclude l'interpretazione giudiziale, soprattutto quando essa non sia incompatibile con l'essenza del reato e “possa ragionevolmente essere prevista” (Corte europea dei diritti dell'uomo, sent. 22 novembre 1995, Pres. Ryssdal, C.R. c. Regno Unito).

Ora nel caso di specie non par dubbio che, in presenza delle condizioni previste dall'art. 23, il giudice vaticano è legittimamente chiamato ad interpretare la norma con riferimento ai principi in essa richiamati. Per contro all'imputato non poteva risultare imprevedibile la illiceità del comportamento e la reazione dell'ordinamento, tanto da tenere ben nascosta la detenzione e l'uso di sostanze stupefacenti.

10. Posto quanto sopra, il Tribunale ritiene comunque che anche a voler porre – come fatto dalla difesa dell'imputato – il problema in termini di rispetto del principio di legalità, rimane che questo, nei suoi elementi essenziali, non appare leso dall'art. 23 della legge n. II.

Al riguardo occorre preliminarmente rilevare che il principio di legalità sussiste nell'ordinamento vaticano innanzitutto grazie al diritto canonico, che è la fonte principale del diritto oggettivo (cfr. art. 1 legge n. II), e ciò per una duplice ragione: perché il diritto positivo canonico esplicitamente lo prevede (cfr. can. 221 § 3 c.i.c.), seppure nella peculiare prospettiva meta-positiva cui s'è fatto cenno; ma anche e soprattutto perché fonte del diritto canonico è il diritto naturale, che ponendo come valore giuridico essenziale e fondamentale la dignità della persona umana, interdice per ciò stesso un esercizio discrezionale della *potestas puniendi*, che potrebbe degenerare nell'arbitrio. D'altra parte il principio in questione è chiaramente espresso nell'art. 1, primo comma, del codice vigente in Vaticano che come noto è il codice penale italiano del 1889, dunque un codice ispirato ai principi garantistici della cultura giuridica liberale.

Così pure occorre preliminarmente rilevare – e qui si risponde ad una precisa obiezione avanzata in sede di dibattito dalla difesa dell'imputato – che non può parlarsi nel caso di una prevalenza sull'art. 23 della legge vaticana n. II della fonte canonistica, che in particolare nel can. 1321 § 1 parla di punibilità solo in caso di “*externa legis vel praecepti violatio*”. Se non altro perché il diritto penale canonico riguarda solo i fedeli battezzati nella Chiesa cattolica, come chiaramente desumibile dal combinato disposto dei cann. 221 § 1 e 1311 c.i.c., mentre il diritto penale dello Stato della Città del Vaticano

non può non riguardare tutti che sono soggetti, anche se temporaneamente (si pensi ai milioni di pellegrini e di turisti che annualmente entrano in Vaticano), alla legge di questo Stato, siano essi cattolici o non cattolici, battezzati o non battezzati. E d'altra parte il diritto penale canonico contempla fattispecie criminose che precipuamente attentano a beni propriamente riferibili alla vita della comunità ecclesiale (come i delitti contro la religione e l'unità della Chiesa, le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa, l'usurpazione degli uffici ecclesiastici o il loro esercizio delittuoso, ecc.), prevedendo pene essenzialmente spirituali, ancorché con possibili conseguenze di carattere temporale. Viceversa il diritto penale dello Stato della Città del Vaticano ha la necessità di reprimere anche fattispecie diverse ed ulteriori, con pene propriamente temporali, fermo restando che crimini contemplati sia nell'ordinamento canonico sia nell'ordinamento statale vaticano possano essere penalmente sanzionati e perseguiti da entrambi (come avviene ordinariamente per i reati di omicidio, di rapimento, le mutilazioni personali o le lesioni personali gravi, che, oltre dagli ordinamenti statali, sono puniti anche dal diritto canonico: can. 1397). Si tratta di una distinzione comunque tenuta presente dal legislatore vaticano, nella misura in cui l' art. 23 prevede che, oltre a quanto dallo stesso disposto, "restano salvi sempre i provvedimenti e le pene spirituali di diritto canonico".

Venendo dunque alla non contrarietà dell'art. 23 con gli elementi essenziali integranti il principio di legalità, si può osservare subito che, per quanto attiene alla pena, questa è comunque precisamente individuata nella norma in esame, così come nelle leggi successive che hanno aggiornato nel *quantum* le sanzioni pecuniarie.

Ma anche per quanto attiene alla previsione normativa del *crimen*, è da notare che l'art. 23 non urta con gli elementi essenziali che vengono ad integrare il principio di legalità. Come noto, questo si suole articolare in quattro sottoprincipi: la riserva di legge; la tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale; l'irretroattività della legge penale; il divieto di analogia.

Esaminando la disposizione di cui all'art. 23 alla luce di questi sottoprincipi, si deve osservare che il principio della riserva di legge tende a sottrarre la funzione punitiva al potere esecutivo, ma anche all'arbitrio del potere giudiziario, richiedendo il previo intervento del legislatore nella configurazione di una fattispecie criminosa. Ora non par dubbio che tale principio è rispettato nel caso, essendo tra l'altro la disposizione in esame contenuta in una delle leggi fondanti l'ordinamento giuridico vaticano. Lo stesso dicasi per il terzo sottoprincipio, quello della irretroattività della legge penale, chiaramente qui non posto in discussione.

Per quanto attiene al quarto sottoprincipio, cioè il divieto di analogia, si deve ricordare che all'analogia si ricorre solitamente nel caso di lacune del-

l'ordinamento giuridico e che essa consiste nell'applicazione alla fattispecie sottoposta a giudizio, non prevista dalla norma giuridica, della norma regolatrice di fattispecie simile. Nel caso dell'art. 23 è evidente che non si tratta di analogia, perché se la disposizione è dettata nel caso di lacune dell'ordinamento, tuttavia essa non consente al giudice l'applicazione in via analogica di altra norma penale, contemplando in sé stessa una distinta fattispecie criminosa.

Il punto cruciale, nella fattispecie in esame, è quello che si pone in rapporto al sottoprincipio di tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale, che è propriamente diretto a salvaguardare la persona contro eventuali abusi del potere giudiziario.

Al riguardo occorre tenere presente che nella legiferazione, anche in materia penale, in taluni casi il legislatore è costretto ad una etero-integrazione degli elementi normativi, cioè a rinviare ad esempio a concetti che attengono a comportamenti sociali o di costume, ma prima ancora a principi etici fondamentali: si pensi, nel primo caso, al parametro di riferimento del "comune sentimento del pudore" in rapporto al reato di atti osceni; si pensi, nel secondo caso, al riferimento alla "dignità della persona umana", sempre più presente negli ordinamenti giuridici delle moderne democrazie.

È ben noto che qui si tocca uno dei terreni su cui, proprio negli ordinamenti democratici, maggiore è il dibattito dottrinale e l'oscillazione della giurisprudenza, tra esigenze garantistiche della persona ed esigenze garantistiche dei beni che la legge penale vuole tutelare. E tuttavia in questa zona di confine si può cogliere il rispetto del principio di tassatività e, quindi, di legalità, ogni qual volta il segno linguistico riesca a connotare il parametro valutativo, cioè quando la determinazione legislativa dei parametri valutativi sarà univoca e oggettivamente controllabile.

Ora nel caso dell'art. 23 non par dubbio che ricorrano tali elementi, giacché la determinazione del giudice nella sua applicazione non è né discrezionale né arbitraria, bensì legata a parametri oggettivi, quali sono, appunto, i principi della religione (ed i principi della religione cattolica sono chiaramente definiti e stabili), i principi della morale (intesa come morale naturale, quindi oggettiva e cogente per ogni uomo), l'ordine pubblico (cioè i principi basilari dell'ordinamento che non possono essere violati o derogati), la sicurezza delle persone o delle cose (nozione che si riferisce a dati di fatto verificabili).

D'altra parte, nel caso in esame ricorrono precisamente gli elementi per cui, ad avviso della ricordata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, l'interpretazione del giudice diviene parte portante del sistema penale e non contrasta col principio di legalità.

Giova infine ribadire che il reato di cui all'art. 23 è ristretto nella sua natura

a mera contravvenzione, esimendo così, tra l'altro, il giudice da ogni valutazione sul dolo, imprescindibile invece nella valutazione dei delitti.

Nella fattispecie in esame è sufficiente, pertanto, individuare i parametri oggettivi di riferimento, che sono dati sia dall'illecito morale costituito dall'uso di droga (e dello spaccio), come chiaramente indicato, ad esempio, nel passo del *Catechismo della Chiesa Cattolica* sopra citato; sia dall'ordine pubblico vaticano, integrato tra l'altro dalle disposizioni delle richiamate Convenzioni internazionali sugli stupefacenti di New York del 1961 e di Ginevra del 1972; sia dalla sicurezza delle persone e delle cose, posti gli effetti che l'uso di sostanze stupefacenti innegabilmente producono sui comportamenti della persona.

11. In ragione delle considerazioni su esposte il Tribunale ritiene applicabile nel caso il disposto dell'art. 23 della legge n. II del 1929, ma dimensionandone la pena in considerazione del non provato spaccio, in quanto ricorrono le condizioni previste dal legislatore e cioè perché: a) risultano inapplicabili le norme penali della legislazione del Regno d'Italia richiamate in via suppletiva, giacché nulla dispongono in materia di detenzione ed uso di sostanze stupefacenti, e manca d'altra parte qualunque altra disposizione penale speciale in materia; b) il fatto commesso dall'imputato costituisce una oggettiva offesa ai principi ed ai beni tutelati dalla norma in questione.

P.Q.M.

Visto l'art. 421 c.p. e l'art. 421, 2° comma, c.p.p., assolve C. R. dal reato di ricettazione per insufficienza di prove;

Visto l'art. 154 c.p., dichiara C. R. colpevole del reato di minacce e lo condanna alla pena di mesi 2 (due) di reclusione ed alla multa di euro 100,00 (cento/00);

Visto l'art. 23 della legge II del 7 giugno 1929, e considerate le convenzioni internazionali sottoscritte dalla Santa Sede in materia di stupefacenti (New York, 30 marzo 1961 e Protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972), condanna l'imputato alla pena di quattro (4) mesi di arresto ed alla ammenda di euro 1.000,00 (mille/00);

Visto l'art. 423 c.p.p., come modificato dall'art. 9 della legge 21 giugno 1969, n. L, ordina che l'esecuzione delle pene restrittive della libertà personale rimanga sospesa per il termine di cinque (5) anni per la pena della reclusione e di due (2) per la pena dell'arresto comminate;

Visti l'art. 39 c.p. e l'art. 429 c.p.p. condanna il medesimo al rifacimento delle spese processuali;

Visto l'art. 36 c.p. ordina la confisca della droga sequestrata, disponendone la distruzione da parte della polizia giudiziaria.

Stato della Città del Vaticano, 5 maggio 2007

(omissis)

IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ NEL SISTEMA DELLE FONTI DELLO STATO  
CITTÀ DEL VATICANO

SOMMARIO: 1. Fonti principali e suppletive nell'ordinamento vaticano (cenni). 2. La sentenza 5 maggio 2007. Il fatto e le problematiche giuridiche. 3. Il principio di legalità formale nel diritto penale: 3.1. Ordinamenti secolari. Teoria generale; 3.2. Ordinamento canonico. 4. L'art. 23 LF II ed il principio di legalità. La soluzione proposta dalla sentenza 5 maggio 2007. Critica. 5. Considerazioni conclusive.

1. *Fonti principali e suppletive nell'ordinamento vaticano (cenni)*

Lo Stato della Città del Vaticano «*al pari di ogni altro Stato, ha oltre ad una popolazione (i cittadini vaticani), una sua organizzazione e una sua normazione*».<sup>1</sup> Tralasciando, in questa sede, ogni valutazione relativa alla natura giuridica della Città del Vaticano – questione senz'altro superata storicamente e quindi di nessun interesse attuale<sup>2</sup> ma che pure ha impegnato molteplice dottrina in una *querelle* dai toni a volte molto accesi<sup>3</sup> – appare opportuno, prima di valutare con la necessaria attenzione l'effettiva incidenza del principio di legalità sull'ordinamento di questa realtà statuale, delinearne, seppure per cenni, il sistema normativo che ne caratterizza la struttura portante. Il carattere religioso in cui tale ordinamento trova la sua intima giustificazione diviene, in questo ambito, imprescindibile criterio ermeneutico; ciò tuttavia non deve indurre l'interprete ad abbandonare quel rigore giuridico e quell'osservanza al dato logico che “positivamente” deve connotare l'analisi di ogni struttura istituzionale giuridicamente organizzata. L'articolato sistema di fonti, che, coerentemente con l'assetto dello stesso Stato vaticano, presenta assoluti caratteri di originalità diviene, infatti, esso stesso strumento per la realizzazione di quegli speciali fini consacrati nel Trattato del Laterano.<sup>4</sup>

Il legislatore, ben cosciente di simili peculiarità, all'indomani della stipula del Trattato istitutivo dello Stato ha tentato di dotare l'ordinamento di un

<sup>1</sup> F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 2003, 151.

<sup>2</sup> Cfr. G. BARBERINI, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2000, 215.

<sup>3</sup> La letteratura sul tema è senz'altro molto ampia; per la dottrina più risalente e contemporanea alla stipula del Trattato cfr. G. ARANGIO RUIZ, *La Città del Vaticano*, in «Rivista di diritto pubblico» (1929) 600 ss.; D. DONATI, *La Città del Vaticano nella teoria generale dello Stato*, Padova, 1930, 31; A. C. JEMOLO, *Carattere dello Stato della Città del Vaticano*, in «Rivista di diritto internazionale» (1929) 194; F. RUFFINI, *Lo Stato della Città del Vaticano*, in *Scritti giuridici minori*, vol. I, Milano, 1936, 36. Recentemente cfr. C. CARDIA, *Vaticano e Santa Sede dal trattato lateranense a Giovanni Paolo II*, in P. A. D'AVACK, *Vaticano e Santa Sede* (a cura di C. CARDIA), Bologna, 1994, 21; G. DALLA TORRE, *Vaticano (Stato della Città del)*, in «Enciclopedia giuridica», Roma, vol. XXXII, Roma, 1994, 2; S. FERLITO, *L'attività internazionale della S. Sede*, Milano, 1988, 151.

<sup>4</sup> Cfr. Art. 26 del Trattato.

nucleo di norme essenziali<sup>5</sup> (che tuttavia non assumono carattere di norme costituzionali) tali da consentire l'immediata autosufficienza dello Stato e da evitare pericolosi, ancorché temporanei, vuoti normativi.<sup>6</sup> Cardine nel sistema delle fonti è, senz'altro, l'art. 1 della legge n. 11 sulle fonti del diritto: «sono fonti principali del diritto oggettivo nello Stato Città del Vaticano: a) il *Codex Iuris canonici* e le *Costituzioni Apostoliche*; b) le leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata, nonché i regolamenti legittimamente emanati dall'autorità competente». Tale disposto normativo non è, tuttavia, sufficiente a completare il quadro delle fonti vigenti nello Stato se non saldato con la previsione di cui all'art. 3: «nelle materie, alle quali non provvedano le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e fino a che non siasi provveduto con leggi proprie della Città del Vaticano, le leggi emanate dal Regno d'Italia fino all'entrata in vigore [...] sempre che dette leggi e regolamenti non siano contrari ai precetti di diritto divino né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme del Trattato e del Concordato stipulati fra la S. Sede e il Regno d'Italia nell'11 febbraio 1929 e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente in Città del Vaticano, risultino ivi applicabili».

È necessario sottolineare, preliminarmente, come il sistema delle fonti, così delineato dalle norme, non possa però essere letto prescindendo dalla peculiare fisionomia concreta dello Stato vaticano, ovvero alla sua intrinseca connessione alla Chiesa cattolica. Presupposto necessario della *iustitia* di uno ordinamento giuridico è, infatti, in ottica ecclesiale, la genuina incarnazione e la corretta espressione della legge di Dio. Quest'ultima, dunque, anche se non analiticamente inserita nell'ambito delle fonti normative dello Stato della Città del Vaticano è il limite insuperabile, il paradigma obbligato,

<sup>5</sup> Si allude chiaramente al *Corpus* delle prime sei leggi vaticane promulgate il 7 giugno 1929 che costituiscono, di fatto le basi dell'ordinamento giuridico vaticano. Esse sono la legge n. I detta anche *Legge fondamentale*, la quale a contenuto costituzionale anche se non assurge a Costituzione delinea chiaramente e sinteticamente la fisionomia della forma di Stato; la legge n. II sulle fonti del diritto; la legge n. III, sulla cittadinanza e sul soggiorno; la legge n. IV sull'ordinamento amministrativo; la legge n. V sull'ordinamento economico, commerciale e professionale; la legge n. VI sulla pubblica sicurezza. Tali disposizioni legislative sono tutte state promulgate ed entrate in vigore lo stesso giorno in cui fu istituito lo Stato vaticano. Esse sono pubblicate sull'apposito *Supplemento agli Acta Apostolicae Sedis* (in detto periodo *Acta Sanctae Sedis*) fonte di cognizione appositamente istituita per dare pubblicità ai provvedimenti normativi dello Stato Città del Vaticano. In ogni caso esse sono raccolte anche in W. SCHULTZ, *Leggi e disposizioni usuali dello Stato della Città del Vaticano*, Roma, 1981. Per la normativa vigente oltre al citato *Supplemento*, il periodico bollettino dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica. Quest'ultimo, infatti, riporta le novità normative dello Stato Città del Vaticano soprattutto in materia di lavoratori. Cfr., inoltre, la raccolta di J. I. ARRIETA (A cura di), *Codice di Norme Vaticane*, Città del Vaticano, 2006.

<sup>6</sup> Cfr. G. DALLA TORRE, *L'ordinamento costituzionale vaticano nel suo sviluppo storico*, in F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato Città del Vaticano*, Città del Vaticano, 2005, 483.

fonte presupposta e primaria di tutto l'ordinamento.<sup>7</sup> Ogni altra *regula iuris* di diritto umano per essere realmente norma, deve, infatti, essere razionale (ovvero congruente al diritto divino) nonché strumentale alla realizzazione del bene comune. È di conseguenza palese il motivo per cui le norme canoniche e le leggi da promulgarsi nello Stato della Città del Vaticano, la cui congruenza alla legge divina (salvo casi di legislazione invalida) dovrebbe potere essere considerata pacifica, vengano posti in posizione apicale nell'ambito della struttura costituzionale dello Stato.

Premessa tale imprescindibile rilevanza del diritto divino, fonti principali dell'ordinamento vaticano devono essere considerate il diritto canonico e le leggi vaticane.

Il diritto canonico è senz'altro dotato di una forza più intima ed organica di quella che potrebbe derivargli da una qualsiasi altra forma di rinvio.<sup>8</sup> Infatti, in assenza del rinvio al diritto canonico e, dunque, in assenza della vigenza dello stesso, lo Stato vaticano «*non sarebbe più quello che deve essere e cambierebbe natura*».<sup>9</sup> Tale diritto vige come stretta conseguenza degli insegnamenti della Chiesa circa i rapporti tra la potestà ecclesiastica e quella civile. La norma della Legge sulle fonti (art. 1), inoltre, rinvia alla disciplina canonica nella sua totalità e nel suo dinamico adattarsi, in coerenza con la mutevolezza delle istanze ecclesiali, alle varie realtà istituzionali.

È altresì rilevante sottolineare come il rapporto tra ordinamento canonico e legislazione propria vaticana si saldi, oltre che per mezzo della tecnica del rinvio normativo utilizzato dal legislatore, anche sotto il profilo del titolare della potestà legislativa. Come nell'ordinamento della Chiesa, ex can. 331, la potestà piena, immediata ed universale spetta al successore di Pietro così allo stesso Pontefice spetta, nello Stato della Città del Vaticano, a norma della Nuova Legge fondamentale,<sup>10</sup> la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Tuttavia anche se le leggi canoniche emanate per regolare la vita della Chiesa costituiscono diritto oggettivo dello Stato, esse incontrano altresì necessarie limitazioni: cedono, qualora non siano diretta espressione di diritto divino, di fronte alla forza attiva delle disposizioni dettate in modo speciale

<sup>7</sup> Appare sin d'ora chiaro, dunque, il richiamo ai precetti di diritto divino nell'ambito della necessaria applicabilità, in via suppletiva, del diritto italiano.

<sup>8</sup> Cfr. P.A. BONNET, *Le fonti*, cit., 533.

<sup>9</sup> F. CAMMEO, *Ordinamento*, cit., 173.

<sup>10</sup> Tale legge promulgata da Giovanni Paolo II nel 2001 è sostitutiva della legge n° I del 1929. Su questo la formula dell'art. 1 appare essere ripresa in modo assolutamente corrispondente. Sulla nuova Legge fondamentale cfr. *Studi sulla Legge Fondamentale dello Stato Della Città del Vaticano*, in «*Ius Ecclesiae*» 13(2001); in particolare C. MIGLIORE, *I motivi della revisione della Legge Fondamentale*, 293-303; C. CARDIA, *La nuova Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano. Il rapporto tra potestà legislativa e potestà esecutiva*, 311-347.

per lo Stato della Città del Vaticano. Si assiste dunque ad un capovolgimento d'ordine, sul piano dell'efficacia, rispetto all'elencazione disposta nella lettera della legge II. Sebbene non si possa applicare nell'ambito dell'ordinamento vaticano uno stretto criterio di gerarchia tra le fonti,<sup>11</sup> tuttavia può senz'altro essere identificato un criterio di priorità. Nell'ordine di efficacia, le leggi del Sommo Pontefice dovrebbero essere collocate al vertice, subito seguite dal diritto canonico, dai regolamenti in esecuzione delle leggi Vaticane, dalle leggi delegate a norma dell'art. 24 della Legge n. II, delle norme giuridiche vigenti nel Regno d'Italia al 7 giugno 1929, nei limiti e sotto le condizioni rigorosamente specificate nell'art. 3 della Legge n. II e nel rispetto dell'ordine risultante dall'ordinamento costituzionale del Regno d'Italia – le leggi e gli altri atti aventi forza di legge (leggi delegate e decreti legge), regolamenti generali, regolamenti locali –.<sup>12</sup> Il quadro normativo si chiarifica dunque coerentemente ai principi di efficacia che sottostanno all'applicazione della legge: *lex specialis derogat generalis*.

Peculiare rimane il rinvio al diritto vigente il 7 giugno 1929 nel Regno d'Italia. Esso appare un rinvio statico, non suscettibile di adattarsi al mutare delle disposizioni normative dello Stato italiano. Il diritto del Regno assume carattere necessariamente "suppletivo"; supplisce, dunque, alle mancanze cui la legislazione vaticana ed il diritto canonico possano incorrere. Le disposizioni normative del Regno d'Italia trovano, in presenza di un vuoto normativo, cittadinanza ed attuazione solo se risultino effettivamente applicabili al caso concreto e non contraddicano, ma questo è pacifico, i principi di diritto divino, i principi generali del diritto canonico<sup>13</sup> nonché le disposizioni del Trattato e del Concordato.

Sul piano del diritto penale l'ordinamento dello Stato appare, dunque, regolato secondo il codice Zanardelli, legge 22 novembre 1888, n. 5801, promulgato in data 30 giugno 1889 per il Regno d'Italia e ciò alla luce del richiamato art. 3 Legge n. II. Tuttavia, in questa delicata materia, il legislatore vaticano, senza addivenire ad una disciplina completa, è intervenuto a più riprese apportando deroghe e introducendo nell'ordinamento nuove fattispecie di reato. È stato elevato il numero dei reati contravvenzionali ed alcune fattispecie, che, nel diritto del Regno appartengono al *genus* delle contravvenzioni, sono

<sup>11</sup> Ben complesso è, infatti, il tema dei rapporti abrogativi sussistenti tra le fonti vaticane. Sul punto, per ovvie ragioni di approfondimento, si rinvia a F. CAMMEO, *Ordinamento*, cit., 169 ss.

<sup>12</sup> Cfr. F. CAMMEO, *Ordinamento*, cit., 171.

<sup>13</sup> Si allude chiaramente ai *generalia iuris principia cum aequitate canonica servata* che sottostanno alla normativa della Chiesa. L'assenza di una disposizione specifica nel caso concreto – non sarebbe altrimenti possibile applicare le leggi del Regno d'Italia nello Stato vaticano – non implica tuttavia la possibilità di rinnegare i principi cui l'ordinamento tutto si ispira.

state elevate dal legislatore vaticano al rango di delitti e, quindi, trattate più duramente anche sul piano sanzionatorio. Particolare rilevanza assume, infine, la legge n. L del 21.06.1969 ad opera di Paolo VI<sup>14</sup> con la quale si provvede a riformare, sul piano delle sanzioni, della competenza e nell'abrogazione ed elaborazione di alcune fattispecie di reato, sia il sistema penale, sia quello procedurale.<sup>15</sup> Nell'equilibrio del sistema penale è opportuno notare come il diritto penale canonico non si applichi mai in sostituzione della legge penale italiana. «*Se un fatto costituisce soltanto reato canonico è perseguito come tale dinanzi al foro ecclesiastico e punito colle pene canoniche. Se un fatto costituisce reato tanto secondo la legge canonica, quanto secondo quella laica, è punito senz'altro a tenore di questa, salvo esserlo anche a senso dell'altra, se ne sia il caso e nei limiti equitativi e prudenziali*». <sup>16</sup> Devono, come già accennato, essere sempre rispettati i principi generali riconducibili all'ordinamento della Chiesa.

## 2. La sentenza 5 maggio 2007. Il fatto e le problematiche giuridiche

Chiara esempio della problematica applicazione delle norme di diritto penale all'interno del peculiare ordinamento dello Stato Città del Vaticano è dato, senz'altro, dalla sentenza 5 maggio 2007. Nel processo penale deciso dal Tribunale vaticano, il collegio si è trovato, infatti, nella necessità di giudicare un cittadino italiano, impiegato all'interno dello Stato, in merito all'imputazione del reato di cui all'art. 421 c.p.<sup>17</sup> per aver acquistato e poi rivenduto un telefono cellulare proveniente da un reato di furto, del reato di cui all'art. 154 c.p. per aver proferito nei confronti di un collega frasi minacciose ed, infine, del reato di cui all'art. 23 della Legge II del 1929 sulle fonti del diritto per avere illecitamente detenuto, al fine di successiva cessione, ingenti quantità di sostanza stupefacente. Trattasi, ovviamente, di procedimenti a carico del medesimo imputato, riuniti in virtù di connessione soggettiva.

Per quanto concerne il reato di minacce di cui all'art. 154 c.p., la fattispecie non ha comportato particolari difficoltà interpretative; assunti i molteplici riscontri obiettivi il Tribunale ha provveduto ad applicare la pena prevista dall'ordinamento e dunque a condannare l'imputato applicando le disposizioni del codice Zanardelli.

Discorso ulteriore e diverso meritano, invece, i restanti capi di imputazione.

<sup>14</sup> «A.A.S. Suppl.», 41 (1969), n. 4, 21 giugno 1969, 13-26.

<sup>15</sup> Si fa presente che anche per ciò che riguarda la procedura penale il codice applicato nello Stato è il codice del Regno d'Italia del 1913. Per quanto concerne, invece, il diritto processuale civile in data 1 maggio 1946 Pio XII con il M. P. *Con la legge* ha provveduto a modificare l'ordinamento giudiziario e ad introdurre un autonomo codice di procedura civile. Cfr. G. DALLA TORRE, *Ordinamento*, cit., 496.

<sup>16</sup> F. CAMMEO, *Ordinamento*, cit., 214.

<sup>17</sup> Ovviamente il riferimento è al codice Zanardelli.

In relazione al reato di ricettazione, infatti, il Tribunale ha dovuto preliminarmente valutare la sussistenza della giurisdizione vaticana. La fattispecie del reato di ricettazione si inverte nel momento in cui l'agente «*acquista, riceve o nasconde danaro cose provenienti da un delitto, o si intromette in qualunque modo per farlo acquistare, ricevere o nascondere, senza essere concorso nel delitto medesimo*» (art. 421 c.p.), e quindi, il *locus commissi delicti* si identifica in territorio Vaticano quando la condotta si realizza – ma questa è regola generale del diritto penale – nel territorio dello Stato stesso. Nel caso di specie sussiste, dunque, in maniera chiara la giurisdizione vaticana, risultando provato come l'imputato abbia introdotto il bene nel territorio dello Stato per poi rivenderlo a terzi. L'introduzione di un bene di provenienza illecita nel territorio di altro Stato ben configura, infatti, una differente modalità del nascondere. Pur sussistendo la giurisdizione, tuttavia, nel merito il Collegio ha assolto l'imputato dal reato ascritto per insufficienza di prove, soprattutto in relazione alla conoscenza, da parte dello stesso, della provenienza illecita del bene. L'interesse di tale passo della sentenza va, però, ricercato in un *obiter dictum*. Se tale condotta non può, per le carenze probatorie sottolineate, configurare l'ipotesi del reato di ricettazione, tuttavia ben avrebbe potuto, e molto acutamente il Tribunale lo sottolinea, integrare un'ipotesi di specifico reato contravvenzionale prevista dall'apparato legislativo vaticano. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 giugno 1929, n. V, infatti, risulta essere vietata l'introduzione di beni destinati alla vendita se l'introduzione stessa è avvenuta in modo clandestino e dunque in violazione delle disposizioni doganali previste in materia. L'omessa imputazione sotto questo profilo penale ha comportato l'impossibilità per il giudice di applicare la pena prevista dall'ordinamento. Si è, dunque, verificata, un'erronea, perché non corroborata da sufficiente impianto probatorio, sussunzione della fattispecie nella previsione di cui all'art. 421 c.p.

Di determinante rilevanza giuridica e primario oggetto della sentenza è senz'altro l'imputazione ex art. 23 legge 7 giugno 1929 n. II. Ai sensi dell'indicata disposizione, infatti, «*qualora le norme penali della legislazione del Regno d'Italia richiamate in via suppletiva risultino per qualsiasi motivo inapplicabili e manchi qualunque altra disposizione penale speciale, e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice, salvi sempre i provvedimenti e le pene spirituali di diritto canonico, può applicare al colpevole la pena dell'ammenda fino a lire 9.000 o quella dell'arresto fino a sei mesi*». Nel caso di specie l'imputato, trovato in possesso di un ampio quantitativo di sostanza stupefacente nonché di un bilancino di precisione atto a preparare le dosi, si giustificava ammettendo l'uso personale della sostanza negando, tuttavia, ogni altro possibile addebito. L'assenza nel codice penale del Regno di una norma incriminatrice

relativa all'utilizzo ovvero allo spaccio di sostanze psicotrope – in questo caso il sistema del rinvio al codice penale Zanardelli mostra le sue significative lacune – ha indotto il Promotore di giustizia a formulare l'imputazione sulla base dell'art. 23. Con attenzione, la difesa dell'imputato sollevava eccezioni volte a far dichiarare l'inapplicabilità dell'art. 23 legge n. II/1929 in quanto contrastante con il can. 1321 del codice di Diritto Canonico vigente, ovvero per violazione del principio generale *nullum crimen sine praevia lege poenali*. Proprio l'asserito contrasto tra la norma incriminatrice ed il generale principio di legalità ha posto i giudici di fronte ad una necessaria valutazione sistematica del tema, portandoli a ricercare, nelle vigenti disposizioni dell'ordinamento, un fondamento normativo su cui giustificare l'applicazione della pena prevista ex art. 23. Prima di delineare la soluzione proposta dal Collegio e di verificare, dunque, l'effettività del principio di legalità nel sistema normativo vaticano, sembra necessario valutare l'incidenza di tale principio nell'ordinamento canonico, fonte, come prima accennato, del diritto oggettivo dello Stato.

### 3. Il principio di legalità formale nel diritto penale

#### 3.1. Ordinamenti secolari. Teoria generale

Il principio di legalità formale, categoria generale cui oggi la maggior parte degli ordinamenti di stampo illuminista si ispira, si pone come sintesi del rapporto, spesso dialettico, sussistente tra «l'esigenza di certezza e l'esigenza di giustizia, tra la garanzia della libertà individuale e l'istanza della difesa sociale, nella sua continua ricerca di un punto di equilibrio tra due ordini di valori entrambi essenziali». <sup>18</sup> L'origine del principio *nullum crimen sine praevia lege poenali*, che acquista veste latina verso la metà dell'800 grazie all'opera di Feuerbach, <sup>19</sup> va ricercata, non nel diritto romano che pur conoscendolo ammetteva l'applicazione analogica del diritto penale, quanto nel Medioevo e, specialmente, nell'art. 39 della *Magna Charta libertatum*. <sup>20</sup> È tuttavia con l'illuminismo che esso si mostra come conquista dell'individuo contro l'incontrollato potere dello Stato di polizia. Nella visione illuminista, infatti, il ricondurre ogni possibile limitazione della libertà personale ad una previsione normativa formale indica ergere i principi di certezza del diritto, di intrinseca giustizia della legge e di supremazia del potere legislativo a paradigma ordinatorio del con-

<sup>18</sup> F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, Milano, 1992, 39.

<sup>19</sup> Cfr. P. J. A. FEUERBACH, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*, Stuttgart, 1847, § 20.

<sup>20</sup> «Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruat, nec super eum ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale iudicium parium suorum vel per legem terre».

vivere sociale. Ne derivano, sotto questo essenziale profilo ed in materia di diritto penale, tre naturali corollari che ancora oggi costituiscono parametro della razionalità degli ordinamenti giuridici: riserva di legge (in determinate materie solo la legge – intesa in senso formale – può essere fonte normativa), tassatività della disposizione legislativa (il dato legislativo deve essere generale, astratto, chiaro, semplice, conoscibile e comprensibile ma soprattutto determinato per consentire certezza giuridica ed evitare anarchia legislativa), irretroattività della legge stessa. Se tali corollari debbono, insieme con il divieto di applicazione analogica della legge penale, trovare piena osservanza nell'ambito del principio di legalità formale, la dottrina,<sup>21</sup> operando una netta distinzione tra principio di legalità formale e principio di legalità sostanziale, sottolinea come, negli ordinamenti ispirati a quest'ultimo, simili corollari non possono e non hanno trovato applicazione. Il principio di legalità sostanziale, che implica di fatto il cedere della legalità all'arbitrio dell'amministrazione, postula, con riferimento al diritto penale, la non necessaria previsione normativa delle fattispecie di reato. Seguendo tale principio debbono essere considerati penalmente rilevanti tutti i fatti socialmente pericolosi anche se non espressamente previsti dalla legge e ad essi debbono essere applicate pene adeguate (non previamente determinate) allo scopo.<sup>22</sup> Una simile impostazione non può ovviamente essere condivisa.

La determinante rilevanza della conoscenza, o quanto meno della conoscibilità della norma penale, non esaurisce nel mero tecnicismo positivo la sua rilevante portata. Essa ha una funzione da un lato necessariamente dissuasiva (perché inscindibilmente collegata alla certa applicazione della pena), dall'altro di insopprimibile garanzia contro l'esercizio arbitrario del po-

<sup>21</sup> Cfr. F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 42.

<sup>22</sup> La legalità sostanziale ha ricevuto ampia applicazione nei paesi afferenti al blocco sovietico ed anche nel regime del Reich nazista trova la sua giustificazione, oltre che in ovvie motivazioni di stampo politico, in quella che parte della dottrina ha definito la fallacia del principio di legalità formale. Quest'ultimo, infatti, avvantaggerebbe coloro che agiscono ai margini della legge con sottile conoscenza delle imperfezioni che inesorabilmente connotano ogni ordinamento giuridico. Tale capacità di delinquere renderebbe alcuni individui in grado di compiere azioni socialmente pericolose e meritevoli, anche in assenza di formale previsione legislativa, di idonea applicazione della pena. Sul punto, quanto al diritto penale in Unione Sovietica: J.J. ANOSSOV, *L'analogia nel diritto penale sovietico*, in «La Giustizia penale» (1931) 1017 ss. T. NAPOLITANO, *Evoluzione del diritto penale sovietico*, in «Giustizia penale» (1931) 1017 ss.; va comunque rilevato che il principio di legalità trovasi reinserito in Unione Sovietica, con tutti necessari dubbi del caso, nell'art. 1 della legge 25 dicembre 1958; quanto al diritto penale nella Germania nazista, G. VASSALLI, *La giurisprudenza penale germanica in tema di analogia*, in «Rivista di diritto penitenziario» (1937) 907; P. NUVOLONE, *La riforma del § 2 del cod. pen. germanico*, in «Rivista italiana di diritto penale» (1938) 530. Cfr., inoltre, F. GÜRTNER, *L'idea di giustizia e la rinascita del diritto penale tedesco*, in «Rivista di diritto penitenziario» (1935) 1185.

tere giurisdizionale. «*Nell'unitarietà ideale del pensiero illuministico, l'aspetto "formale" del principio di legalità non è fine a sé stesso ma in funzione strumentale del prioritario contenuto garantista "sostanziale del medesimo", identificandosi la Legge con la Giustizia. Lungi dall'esaurirsi in un mero legalismo formale statualista, aperto a tutti i contenuti, il principio di legalità postula la compenetrazione del razionalismo giurisdizionalistico nel positivismo giuridico: del diritto naturale nel diritto positivo*». <sup>23</sup>

Il segnale più eloquente circa la particolare "forza" del principio *nullum crimen sine lege* è dato senz'altro dalle molteplici argomentazioni, differenti ma pur tuttavia concorrenti, a sostegno di una simile conquista della civiltà giuridica. <sup>24</sup> Se il principio cardine posto alla base della previsione di legalità deve essere ricercato nella difesa dell'individuo dall'esercizio arbitrario del potere giurisdizionale, appare assolutamente chiaro come esso trovi riscontro nel sistema della tipicità del reato. La legalità e la tipicità, categorie assolutamente distinte, vengono dunque a saldarsi per forza di uno stretto vincolo funzionale. Tale vincolo finisce con il realizzarsi «*nella previsione da parte della legge, di astratti modelli di condotta cui "parametrare" i singoli fatti storici di volta in volta sottoposti all'attenzione del giudice*»; <sup>25</sup> esso si inverte nell'individuazione per via legislativa di un tipizzato insieme di condotte che funga da premessa per ogni sillogismo giudiziale. Il problema della legalità diviene, sotto questo profilo, un problema di tecnica normativa. Il legislatore è chiamato dall'ordinamento ad un delicato lavoro nomopoietico. Gli elementi costituenti la norma penale veicolano, alla luce di simili considerazioni, l'applicazione – ed in certi casi la sussistenza nell'ordinamento – del principio di legalità e, dunque, dello Stato di Diritto. <sup>26</sup>

Esistono tuttavia sistemi giuridici democratici nei quali il principio sembrerebbe aver trovato solo di recente un'autonoma affermazione ovvero essere ancora oggi in via di affermazione. <sup>27</sup> In questi ambiti ordinamentali – è chiaro il riferimento ai paesi di *Common Law* – al potere giudiziario è ancora oggi consentita la possibilità di punire alcune condotte sulla base di fonti materiali, come il precedente giurisprudenziale; allo stesso tempo, inoltre,

<sup>23</sup> F. MANTOVANI, *Diritto*, cit., 42.

<sup>24</sup> Una trattazione organica di tali argomentazioni appare, obiettivamente esorbitare, dall'oggetto della presente analisi, in ogni caso, per una puntuale ricostruzione: F. SORRENTINO, *Lezioni sul principio di legalità*, Torino, 2001.

<sup>25</sup> M. CATENACCI, "Legalità" e "tipicità" nello Statuto della Corte penale internazionale, Milano, 2003, 110.

<sup>26</sup> Sul rapporto tra il principio di legalità e Stato di Diritto Cfr. J. PRADEL, *Droit pénal comparé*, Paris, 1995, 65 ss.

<sup>27</sup> Cfr. R. CARD, R. CROSS, F. A. JONES, *Criminal Law*, London/Dublin/Edinburgh, 1994, 9 ss.

è attribuita particolare forza creativa all'interpretazione giudiziale ed è addirittura consentito (ma questo è il caso residuale di alcuni paesi scandinavi) l'utilizzo dell'analogia. La tendenza all'affermazione del *nullum crimen sine lege* si realizza, tuttavia, anche in queste realtà ove si assiste, in tempi recenti, ad un ampio movimento dottrinale volto all'affermazione, passando per il tramite della codificazione, di una più rigorosa previsione legale dei reati e delle pene.<sup>28</sup>

### 3. 2. Ordinamento canonico

Il principio di legalità presenta, senz'altro, particolare dinamicità nell'adattarsi ai vari ordinamenti giuridici, espressione di fondamenti storici e culturali diversi, nonché di esperienze politiche multiformi. La peculiarità dell'ordinamento canonico conduce l'interprete ad affrontare la tematica senza poter in alcun modo prescindere dalle categorie proprie della struttura giuridica ecclesiale.<sup>29</sup> L'ordinamento della Chiesa, alla continua ricerca della *salus animae*, non potrà, in ogni caso, essere considerato come ordinamento statico. La piena comprensione del diritto canonico, infatti, può realizzarsi solo attraverso la valutazione attenta delle dinamiche evolutive della stessa *societas Ecclesiae*. È, dunque, chiaramente comprensibile come il principio del *nullum crimen sine praevia lege poenali* non sia sempre apparso, agli occhi della dottrina, come «ben coniugato sia con il fine della “salus animarum”, sia con il mezzo, il “ius divinum” che è al tempo stesso fonte ed essenza di quell'ordinamento». <sup>30</sup> Si è, infatti, sostenuto che «il diritto della Chiesa è il territorio meno adatto per la piena ed incondizionata applicazione del principio della riserva penale o della regola del divieto di analogia, che di questo principio non è che un'applicazione. E ciò perché nel diritto della Chiesa vengono in giuoco principi ignoti al diritto statale, e la forza di tali principi è tanta da neutralizzare quel principio e quella regola per una serie indeterminata di casi; che l'esigenza sulla quale quel principio e quella regola trovano fondamento, deve cedere di fronte all'affermarsi di altre esigenze supreme, che non hanno riscontro nel diritto secolare». <sup>31</sup> Osservare,

<sup>28</sup> Cfr. J. PRADEL, *Droit*, cit., 75 ss.

<sup>29</sup> Sul tema del principio di legalità nell'ordinamento canonico e sui riflessi in quello vaticano, cfr. il contributo, pubblicato dopo la predisposizione della presente nota, di G. DALLA TORRE, *Qualche considerazione sul principio di legalità nel diritto penale canonico*, in «Angelicum» 85 (2008), 267-289.

<sup>30</sup> V. PALOMBO, *Il principio di legalità nell'ordinamento canonico: osservazioni preliminari*, in «Il Diritto ecclesiastico» 111 (2000) 306.

<sup>31</sup> P. FEDELE, *Il principio “nullum crimen sine praevia lege poenali” e il diritto penale canonico*, in «Rivista italiana di diritto penale» (1937) 6. Così conclude l'A.: «Ora è sotto l'azione di codeste esigenze che bisogna saggiare, nel diritto canonico, la forza di resistenza e la verità di un principio o di una regola; ché, altrimenti, si rischia di giungere a conclusioni che nessuno potrà sentirsi di accettare,

però, le dinamiche dell'ordinamento solo ed esclusivamente nella prospettiva dello spirito e dell'essenza delle leggi significa privare le disposizioni canoniche della vitale positività che è loro propria e, conseguentemente, della loro intima natura evangelica. Non può esistere, infatti, – e ciò vale anche negli ordinamenti secolari – una norma che non sia animata da un sostrato ideologico, da un meccanismo sistematico che la guidi verso la realizzazione della funzione per essa individuata dal legislatore. La presenza di una tale preordinazione, tuttavia, non priva la norma stessa, posta come vivente nell'ordinamento, dei quei connotati tipici che la rendono parte costitutiva ed edificante del sistema di diritto. Le norme dell'ordinamento vanno lette, senz'altro, in coerenza con la *voluntas legislatoris* ma devono necessariamente essere calate nella positività dell'ordinamento.

Se prima dell'elaborazione del CIC/ 1917, il principio di legalità non sembrava trovare pieno accoglimento nel diritto della Chiesa, la codificazione rappresenta sotto questo profilo un sensibile passo in avanti. Il complesso, e non sempre lineare, iter dei lavori preparatori al *Codex* del 1917<sup>32</sup> ha portato, infatti, all'elaborazione di norme, quali il can. 2195, che sembrano accogliere pienamente il principio di stretta legalità. «*Senonché non soltanto sono equiparate ai delitti anche le violazioni di praecepta, ai quali il superiore ecclesiastico abbia annessa la comminatoria di una pena (can. 2220 § 1, can. 2195 § 2), ma anche è disposto che, se pure la legge non contenga nessuna sanzione (penale), il Superiore possa punire la trasgressione di essa con giusta pena, anche senza comminarla in precedenza, se sia dato scandalo oppure se la particolare gravità della trasgressione lo richieda (can. 2222 § 1)*». <sup>33</sup> Proprio il can. 2222 § 1 è stato da parte della dottrina considerato come l'affermazione dell'assoluta discrezionalità in materia penale<sup>34</sup> e come tale, oltre ad essere un limite all'applicazione del principio di cui al can. 2195, non solo ne contraddirebbe il senso ma lo priverebbe, in ultima analisi, di significato.<sup>35</sup> Seppure la disposizione del can. 2222 § 1 desti qualche perplessità, in quanto forse connotata da un vizio di eccessiva astrazione, appare necessario sottolineare come altri orientamenti dottrinali ab-

*senza le più ampie riserve, che, anzi nessuno potrà non contrastare e non disconoscere, se rifletta che ad esse si è pervenuto considerando i problemi al di fuori del mondo nel quale andavano considerati e risolti».*

<sup>32</sup> Per un *excursus* ed una disamina attenta delle posizioni antecedenti alla promulgazione del *Codex* del 1917, si rinvia a D. TAMBASCO, *Nullum crimen, nulla poena sine lege nella codificazione Pio Benedettina*, in «Il Diritto ecclesiastico» 113 (2002) 244-286.

<sup>33</sup> V. FALCO, *Introduzione allo studio del Codex iuris canonici*, 1925 (edizione a cura di G. FELICIANI, Bologna, 1992), 353.

<sup>34</sup> Cfr. M. VENTURA, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, Napoli, 1996, 28 ss.

<sup>35</sup> Sul punto Cfr. J. ARIAS GÓMEZ, *El principio de legalidad en la Reforma del Libro V del CIC*, in «*Ius canonicum*» (1978) 306 ss.

biano tentato di ricostruire l'integrità del sistema facendo salvo il principio di legalità. Se gli estremi richiesti, ai fini della punibilità, sono da rinvenirsi nello scandalo inconsueto e nella speciale gravità della trasgressione, questi dovrebbero, seppur non esplicitamente indicato dalla disposizione, essere riferiti alla violazione di una determinata legge non penale, che verrebbe quindi ad essere parte integrante del precetto stesso. Il can. 2222 § 1 potrebbe dunque configurarsi come chiara norma penale complementare.<sup>36</sup> Tale posizione appare maggiormente condivisibile.

Un rilevante passo in avanti è senz'altro compiuto dal codice del 1983, oggi vigente.<sup>37</sup> Quest'ultimo, infatti, ha voluto, a dimostrazione di una maggiore adesione al principio di legalità enunciato dal combinato disposto dei cann. 221 § 3 e 1321 § 1, bandire molteplici procedure "alternative di applicazione" della pena; esse, infatti, «*prestavano il fianco a tanti abusi e ad un'interpretazione autoritaria del diritto della Chiesa*».<sup>38</sup> Tuttavia la presenza di una norma quale il can. 1399 ha sollevato, in questa codificazione come nella previgente il can. 2222, particolari problemi di coerenza del sistema. Una disposizione generale, infatti, che sembri consentire *praeter casus hac vel aliis legibus statutos*, l'applicazione di una pena non predeterminata ad una condotta non preventivamente individuata sembrerebbe introdurre nell'ordinamento ampi spazi di discrezionalità. Il can. 1399 del vigente codice presenta, in ogni caso, profili diversi rispetto al can. 2222 § 1 del codice del 1917. L'assenza del riferimento al superiore<sup>39</sup> e l'espressa identificazione del comportamento punibile in una violazione esterna di una legge divina o canonica appaiono, infatti, scelte legislative determinanti. Il rimettere ad un giudice l'applicazione della pena e vincolare esplicitamente la sfera di applicabilità della norma ad una violazione di un precetto comunque posto nell'ordinamento, rappresenta il tentativo di superare quel vizio di astrattezza che, indubbiamente, caratterizzava la disposizione del codice pio benedettino. Il can. 1399 appare, sotto questo

<sup>36</sup> Cfr. L. SCAVO LOMBARDO, *Il principio "nullum crimen sine praevia lege poenali" nel diritto penale canonico e la norma del can. 2222 § 1 del C.I.C.*, Estratto dagli «Annali del seminario giuridico dell'Università di Catania», Milano, 1947, 14 ss.

<sup>37</sup> Cfr. F. E. ADAMI, *Continuità e variazione di tematiche penalistiche nel nuovo "Codex Juris Canonici"*, in «Ephemerides juris canonici» (1984) 55-136; Cfr. E. COLAGIOVANNI, *Principi e scelte normative del nuovo codice di diritto canonico*, in «Il diritto ecclesiastico» (1983) 137-167; ed, infine, Cfr. F. H. LIPINSKI, *Il principio di legalità e riserva di legge nel diritto penale canonico del 1983*, Roma, 2000.

<sup>38</sup> P. AMENTA, *La discrezionalità del giudice canonico e la tutela dei diritti del fedele cristiano*, in *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico* (a cura di D. CITO), Milano, 2005, 399-400.

<sup>39</sup> Una delle problematiche che i commentatori del codice del 1917 si erano posti in merito al can. 2222 § 1 era proprio quella di stabilire se anche il giudice potesse essere identificato nel *Superior* di cui alla citata disposizione. La risposta era tendenzialmente positiva.

profilo, assimilabile a quel novero di norme penali dal precetto incompleto che, individuando la condotta sanzionabile nella violazione di altra norma dell'ordinamento, necessitano di quest'ultima al fine di trovare compiuta formulazione.

Come ulteriore indice dell'evoluzione del *Corpus* normativo ecclesiale in favore di una sempre maggiore attuazione del principio di stretta legalità, senz'altro significativo è quanto previsto nel (o meglio quanto non disposto dal) *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. Nella codificazione per le Chiese di rito orientale, infatti, mentre il principio di legalità trova forte attuazione, vengono espunte dall'ordinamento disposizioni assimilabili al can. 1399 del codice latino. Tale elemento può senz'altro servire da criterio ermeneutico nell'interpretazione delle norme previste per la Chiesa latina.

Il sistema penale della Chiesa, dunque, al pari di ogni altro ordinamento secolare, si nutre del principio di legalità. Esso, tuttavia, non può non essere arricchito dalle peculiarità proprie dell'Istituzione ecclesiale. In questo contesto, ampio spazio deve essere riservato all'equità che, differentemente dalla discrezionalità, «*assurge a fattore fondamentale della legalità, anzi del principio di stretta legalità, vincolando il giudice al rispetto di una Lex, che, ancorché non scritta, è anteposta e fondante la legge positiva*». <sup>40</sup> Da questo punto di vista appare senz'altro più comprensibile la formulazione meno tassativa della norma. Se, da un lato, non è sostenibile l'afferenza del principio *nullum crimen sine lege* al diritto naturale, <sup>41</sup> dall'altro lo stesso può essere ricondotto «*a principi generali del diritto costituenti esplicitazioni del diritto naturale*»: <sup>42</sup> attraverso l'*aequitas canonica*, fondata nel diritto divino (*nihil est aequitas quam Deus*), si assiste alla piena realizzazione della positiva legalità dell'ordinamento.

#### 4. L'art. 23 Legge 7 giugno 1929 n. 11 ed il principio di legalità. La soluzione proposta dalla sentenza 5 maggio 2007. Critica

L'inserimento nell'ordinamento vaticano del principio di legalità non può non passare attraverso l'ordinamento canonico. Con attenzione la sentenza del 5 maggio del 2007 tenta di valutare la coerenza dell'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano alla luce dell'art. 23 e delle fonti principali del diritto oggettivo. Non è dunque un caso che, come ricordato dal promotore di giustizia presso il tribunale dello Stato della Città del Vaticano in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2008, l'art. 23 non avesse mai tro-

<sup>40</sup> V. PALOMBO, *Il principio di legalità*, cit., 315.

<sup>41</sup> Cfr. V. DE PAOLIS, *Le sanzioni nella Chiesa*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma, 1992, 534.

<sup>42</sup> G. DALLA TORRE, *L'ordinamento costituzionale vaticano nel suo sviluppo storico*, in F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Città del Vaticano, 2005, 516.

vato applicazione. Una simile norma, ancor più delle ricordate disposizioni di cui al can. 2222 § 1 del codice del 1917 e di cui al can. 1399 del codice vigente, potrebbe, infatti, essere considerata viziata perché norma incriminatrice priva dei caratteri di tassatività. La disposizione, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, appare singolare e deve essere interpretata soprattutto alla luce del diritto oggettivo dello Stato «*che, come noto, contempla il principio di legalità ma va oltre una sua concezione meramente positivista, come si può argomentare dal combinato disposto dei cann. 221 § 3 e 1399 c.i.c.*». Se il riferimento al can. 1399 meriterebbe senz'altro alcune osservazioni su cui si tornerà tra breve, chiaramente emerge, nel passo della sentenza, l'importanza del richiamo al principio di legalità; questo, come sopra accennato, appare veicolato nell'ordine giuridico vaticano sia dal diritto canonico sia, seppur in via indiretta, dal diritto naturale che, come sostiene il Collegio, «*ponendo come valore giuridico essenziale e fondamentale la dignità della persona umana, interdice per ciò stesso un esercizio discrezionale della potestas puniendi che potrebbe degenerare nell'arbitrio*».

È chiaro dunque che laddove venga invocata, a difesa dell'imputato, la prevalenza del can. 1321 sull'art. 23 della legge vaticana n. II, non è il diritto penale canonico a dover essere considerato il parametro di riferimento bensì è lo stesso principio di legalità, che attraverso l'ordinamento della Chiesa invade il sistema giuridico dello Stato, ad essere invocato in un più ampio giudizio di conformità. Il diritto penale canonico risponde, infatti, ad esigenze autonome e la perseguibilità di un reato nello Stato della Città del Vaticano non esclude, come del resto avviene usualmente in tutti gli ordinamenti secolari, la contemporanea applicazione, a norma del diritto della Chiesa, di una specifica sanzione canonica. Il giudizio di prevalenza tra le norme non può non ridursi, quindi, sul piano delle fonti, ad un giudizio di relazione tra diritto canonico e legislazione propria vaticana.<sup>43</sup> L'invocare il can. 1321 non comporta, però, la richiesta di applicare materialmente il diritto canonico al caso di specie bensì pone il giudice di fronte al problema del principio di legalità. L'art. 23, in quest'ottica, potrebbe essere considerato contrastante con tale principio e quindi non applicabile; il principio di legalità, in questo senso, non dovrebbe essere ricondotto tanto al diritto canonico – che del resto non è sopraordinato gerarchicamente alla legislazione vaticana – quanto piuttosto al diritto naturale che ne costituirebbe il nucleo fondante. Tuttavia, prima di trarre qualsivoglia rilievo conclusivo, occorre valutare se la disposizione di cui all'art. 23 sia effettivamente contraria al principio del *nullum crimen sine*

<sup>43</sup> Sul punto la dottrina del CAMMEO appare chiara nel sottolineare come non possa parlarsi di gerarchia delle fonti ma che sul piano dell'efficacia la legislazione vaticana può chiaramente porsi in chiave derogatoria rispetto alla disciplina derivante dal diritto canonico. Cfr. F. CAMMEO, *Ordinamento*, cit., 169 ss.

lege e dunque lesiva dello stesso. Solo in un secondo momento, nell'ipotesi in cui la citata disposizione sia con esso contrastante, potrà considerarsi quale debba essere il dato normativo prevalente sul piano dell'efficacia.

Il Collegio, nel caso di specie, ha ritenuto la non lesività della disposizione, applicando conseguentemente la pena prevista dal legislatore diminuita, tuttavia, alla luce dei rilievi probatori. Se l'art. 23 non pone nessun problema per quanto relativo a tre dei quattro sottoprincipi cui la dottrina suole articolare il principio di legalità – riserva di legge, irretroattività della legge penale e divieto di analogia – (sul punto del resto la sentenza è chiara e compiutamente motivata), maggiori difficoltà interpretative solleva il quarto sottoprincipio: la tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale. La formulazione della norma attribuisce, infatti, al giudice un vero e proprio compito di eterointegrazione della fattispecie, ricercando nella vastità dell'ordinamento quei precetti, non formalizzati in norme di diritto penale positivo od addirittura afferenti al diritto divino, su cui basare la propria decisione.

Nella sentenza, il parametro oggettivo di riferimento è stato ritrovato sia nella violazione del precetto morale contenuto nel n. 2291 del Catechismo della Chiesa cattolica (*«L'uso della droga causa gravissimi danni alla salute e alla vita umana. Esclusi i casi di prescrizioni strettamente terapeutiche, costituisce una colpa grave. La produzione clandestina di droghe e il loro traffico sono pratiche scandalose; costituiscono una cooperazione diretta, dal momento che spingono a pratiche gravemente contrarie alla legge morale»*) sia nelle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sugli stupefacenti di New York del 1961 e di Ginevra del 1972, in cui la Santa Sede, insieme con gli altri stati firmatari, si impegna a perseguire penalmente il traffico di stupefacenti.<sup>44</sup> Solo alla luce

<sup>44</sup> In particolare la Sentenza richiama l'art. 35 della Convenzione di New York: *«Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti: a) assicurano sul piano nazionale un coordinamento dell'azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo possono istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento; b) si aiutano reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito; c) collaborano strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito; d) controllano che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi; e) si assicurano che qualora vengano trasmessi da un Paese all'altro atti giudiziari per il perseguimento di un'azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all'indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica; f) forniscono all'Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtù dell'articolo 18, informazioni riguardanti le attività illecite accertate all'interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione, fabbricazione, uso e traffico illeciti degli stupefacenti; e g) forniscono le informazioni di cui al paragrafo precedente, per quanto possibile nel modo e alle date fissate dall'Organo; da parte sua, su richiesta di una Parte, l'Organo può aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attività illecite in materia di stupefacenti all'interno delle proprie frontiere».*

di un tale principio e di simili disposizioni, per altro afferenti al *ius gentium*, si potrebbe delineare una condotta integrante fatto grave e tale da offendere, la religione, la morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose. La ricorrenza di tale gravità, si legge nella sentenza, «è rimessa all'apprrezzamento del giudice che, non diversamente da quanto prevede in materia civile l'art. 22 della legge n. 11 del 1929, deve saper cogliere ermeneuticamente, in luogo del legislatore, il diritto divino naturale e positivo sforzandosi di cogliere la verità». Del resto a parere del Collegio, ed in adesione ad autorevoli pronunce della Corte europea di diritti dell'uomo, l'interpretazione giudiziale diviene costitutiva del sistema giuridico e non contrasta con il principio di legalità.

Tali argomentazioni, tuttavia, non appaiono tali da armonizzare l'art. 23 con il principio contenuto nel *Codex* vigente al can. 1321.

L'interpretazione giudiziale, con particolare riferimento alla disposizione dell'art. 23, si pone, infatti, come indubitabilmente creativa. Se, in materia civile, il legislatore ha attribuito al giudice la possibilità di agire in luogo del legislatore, l'assenza di una tale previsione in materia penale deve necessariamente essere interpretata come limite posto dal legislatore all'attività del giudice stesso. Il giudice, dunque, in quest'ultimo caso non potrebbe "creare" diritto ma dovrebbe limitarsi all'identificazione della norma positiva violata (necessariamente non di diritto penale) senza cercare nel diritto divino naturale il parametro cui rapportare la condotta dell'imputato. Un simile ricerca, infatti, implica per ciò stesso l'accostarsi ermeneuticamente alle disposizioni divine; discernere con approccio creativo tra disposizioni divine ed umane appare compito francamente troppo vicino a quello che, in *Ecclesia*, può essere definito esercizio della *potestas magisterii*. La sede giudiziale non sembra luogo idoneo a chiarificazioni di questo genere, esulando dalle competenze dei giudici vaticani, anche perché non necessariamente consacrati a livello episcopale, il compito di accostarsi, in detta sede, all'esercizio di tali potestà.

Non aiuta, certo, il riferimento alla sentenza della Corte Europea. Non è un caso, infatti, che essa sia stata pronunciata in un procedimento a carico del Regno Unito. Proprio i paesi di *Common law* appaiono, infatti, essere i più restii ad accogliere, come prima accennato, il principio di legalità nella sua effettiva portata. Un simile pronuncia dell'organo di giustizia europeo deve, dunque, essere calata nella specifica realtà ordinamentale cui attiene e non sembra poter essere esportata in ordinamenti di tradizione senz'altro diversa.

Inoltre l'interpretazione del giudice, che comunque deve avvenire secondo le disposizioni canoniche, pur delineando creativamente la condotta incriminatrice, esplicherebbe i suoi effetti solo nel caso per cui essa è prestata. Ciò contribuirebbe ad accrescere l'incertezza nel sistema di diritto.

È, infine, pacifico che, attraverso le Convenzioni internazionali, i singoli Stati sottoscrittori si limitano ad obbligarsi a disciplinare, sulla base di linee

comuni, alcuni aspetti rilevanti per il diritto, ma non rinunciano, in alcun modo alla propria sovranità in tema di diritto penale.<sup>45</sup> Nel caso di specie, dunque, in assenza di una precisa elaborazione della fattispecie penale da parte del legislatore interno, la Convenzione citata non può costituire fonte di un obbligo in capo al “suddito” dell’ordinamento al rispetto dei principi in essa contenuti.

Come ulteriore rilievo giova sottolineare che se il caso di specie presenta indiscutibili elementi di disvalore penale – è infatti evidente l’offesa alla religione, alla morale e all’ordine pubblico nonché alla sicurezza delle persone, come è, del resto razionalmente prevedibile da parte del reo l’illiceità del proprio comportamento –, tuttavia possono, nel multiforme mondo del diritto, presentarsi alla cognizione del giudice casi in cui è difficile individuare il discrimine fra la condotta lecita e l’offesa penalmente rilevante. Proprio in simili ipotesi si manifesta, con tutta evidenza, l’impossibilità di coniugare una disposizione, quale l’art. 23, con il carattere tassativo richiesto dall’ordinamento per le norme incriminatrici.

È comunque opportuno, coerentemente con l’asserita vigenza *in iure canonico* del principio di legalità, sottolineare come l’art. 23 differisca dalla disposizione di cui al can 2222 § 1 del codice del 1917, poi trasfusa, nei modi e nelle limitazioni cui si accennava, nel can. 1399. Se parte della dottrina ritiene che le differenze tra le disposizioni siano meramente marginali,<sup>46</sup> altrettanto illustri orientamenti dottrinali ne sottolineano l’ontologica differenza: «Nel canone occorre che via sia la violazione di un precetto, sebbene non accompagnato da sanzione penale; nell’art. 23 non occorre che alcun precetto specifico sia violato; nel canone il superiore interviene con un’ammonizione comminatoria che ha carattere di *lex specialis* e la pena si applica alle trasgressioni successive; nell’art. 23 il giudice, se lo crede giusto, punisce senz’altro».<sup>47</sup> Anche sotto questi profili l’etero-integrazione normativa, realizzata nell’applicare la discussa disposizione, mediante l’interpretazione creativa del giudice, non appare rispettosa del principio di legalità.

##### 5. Considerazioni conclusive

L’aver escluso la compatibilità dell’art. 23 con il principio di legalità solleva nuovamente il problema della prevalenza dell’indicata disposizione sul principio *nullum crimen sine lege*, contenuto nelle disposizioni dell’ordinamento

<sup>45</sup> Affinché vi sia una deroga a tale principio occorre, infatti, un’esplicita rinuncia degli Stati contraenti alla propria potestà punitiva come avvenuto per i crimini di guerra, genocidio e contro l’umanità previsti nello Statuto della Corte penale internazionale. Più ampiamente sul punto. M. CATENACCI, “legalità”, cit., 153 ss.

<sup>46</sup> Cfr. P. A. BONNET, *Ordinamento*, cit., 564.

<sup>47</sup> F. CAMMEO, *Ordinamento*, cit., 228.

canonico. Se tale principio non può essere ascritto, almeno in modo diretto, al diritto naturale,<sup>48</sup> non sembra potersi escludere la legittimità di fenomeni derogatori delle disposizioni canoniche che lo contengono. L'art. 23, come specifica disposizione contravvenzionale dettata per le ipotesi in cui manchino altre norme applicabili, è, infatti, indubbiamente una *lex specialis*, capace di derogare alla legge generale.

«La norma c'è»<sup>49</sup> e come tale è posta nell'ordinamento per trovare applicazione. Sotto questo profilo al Tribunale non era concessa altra scelta se non quella di sussumere la fattispecie di detenzione di stupefacenti nell'art. 23. In modo assolutamente corretto, dunque, il Collegio (a prescindere del rapporto tra la disposizione ed il principio di legalità) ha ritenuto applicabile al caso sottoposto alla sua cognizione tale previsione normativa.

Le esigenze di giustizia sostanziale, che dovrebbero sempre animare il giudicare, e da cui lo Stato della Città del Vaticano, data la sua intrinseca natura, non può prescindere, non potevano, infatti, consentire l'impunità di un fatto connotato da tale gravità. Nella sua astrattezza, dunque, la disposizione ha avuto il merito di permettere al Tribunale l'applicazione di una pena. Tale pena, tuttavia, appare su base contravvenzionale e dunque assolutamente sproporzionata rispetto al crimine commesso. Ne derivano, conclusivamente, alcune suggestioni.

L'art. 23 risulta chiaramente essere il frutto di una concezione giuridica non più attuale. L'evoluzione del diritto canonico, al pari dell'evoluzione del diritto secolare, mostra la progressiva affermazione nell'ordinamento del principio di legalità. Sembra, dunque, auspicabile la revisione di una simile disposizione che, sin dagli albori dell'ordinamento vaticano, appariva di carattere transitorio.<sup>50</sup>

Inoltre, il sistema del rinvio al diritto del Regno come diritto suppletivo ex art. 3 Legge n. 11 ha mostrato, in questo caso, tutta la sua inadeguatezza. Il codice Zanardelli non sembra, infatti, più adeguato alle esigenze di repressione penale dell'odierno contesto sociale vaticano. Anche sotto questo profilo è auspicabile la predisposizione, se non di una specifica codificazione penale, quanto meno di *corpus* di leggi speciali capaci di provvedere nelle materie più urgenti come, ad esempio, quella della detenzione e dello spaccio di stupefacenti.

Diviene, dunque, necessario dotare l'ordinamento di strumenti atti a garantire l'innata esigenza di giustizia. Un simile aggiornamento deve realiz-

<sup>48</sup> Se infatti è illecito, per diritto naturale, punire l'innocente; altrettanto lo è il non punire un comportamento intrinsecamente ingiusto solo ed esclusivamente perché non esiste una norma positiva che lo definisca reato. Un simile atteggiamento sembrerebbe rispondere ad una eccessiva mentalità giuspositivista non condivisibile. Cfr. V. DE PAOLIS, *Il diritto*, cit., 433.

<sup>49</sup> F. CAMMEO, *Ordinamento*, cit.

<sup>50</sup> *Ibidem*, 231.

zarsi, ma questo è pacifico, coerentemente con la peculiare natura istituzionale dello Stato della Città del Vaticano. Soltanto nel coniugare principi immutabili con la vivace e mutevole realtà sociale si può realizzare, nei fatti, il vero Stato di diritto.

DAVIDE DI GIORGIO